

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

407° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri	» 32
5 ^a - Bilancio	» 39
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 56
11 ^a - Lavoro	» 63
12 ^a - Igiene e sanità	» 71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 72
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 81

Commissioni congiunte

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria) – Senato e VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) – Camera)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 85
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	» 96
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 97

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 98
---	----------------

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-
Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Mi-
sto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-
NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista:
Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popo-
lare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	102
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	112
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	113
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	114

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

14^a Seduta

*Presidenza del Presidente della X Commissione
Attività produttive della Camera dei deputati
Bruno TABACCI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione, chiarendo le modalità di svolgimento della medesima.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Bruno CERCHIAI, *presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Intervengono i deputati Giorgio BENVENUTO (*DS-U*), Nicola ROSSI (*DS-U*) e Alberto FLUVI (*DS-U*), Riccardo PEDRIZZI, *presidente della 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato*, il deputato Francesco TOLOTTI (*DS-U*) e Francesco PONTONE, *presidente della 10^a Commissione Industria del Senato*, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai

quali risponde Bruno CERCHIAI, *presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Intervengono quindi Riccardo PEDRIZZI, *presidente della 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato*, ed il senatore Loris Giuseppe MACONI (*DS-U*), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Bruno CERCHIAI, *presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,45.

Audizione del professor Marco Onado

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il professor Marco ONADO.

Intervengono quindi i deputati Nicola ROSSI (*DS-U*) e Alfiero GRANDI (*DS-U*), il senatore Lanfranco TURCI (*DS-U*), i deputati Giorgio BENVENUTO (*DS-U*) e Mario LETTIERI (*MARGH-U*), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il professor Marco ONADO.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Professor Onado e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,50.

Audizione del Sottosegretario per la giustizia Michele Vietti

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il sottosegretario per la giustizia Michele VIETTI.

Intervengono quindi il deputato Alfiero GRANDI (*DS-U*), il senatore Lanfranco TURCI (*DS-U*), i deputati Mario LETTIERI (*MARGH-U*) e Giorgio BENVENUTO (*DS-U*) e Bruno TABACCI, *presidente*, svolgendo

considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il sottosegretario per la giustizia Michele VIETTI.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

370^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulle decisioni assunte di comune accordo nella riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: dalla settimana successiva, saranno iscritti all'ordine del giorno, in sede referente, il disegno di legge n. 2752, approvato dalla Camera dei deputati e i connessi disegni di legge di iniziativa di senatori, riguardanti il giorno della memoria per le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, il disegno di legge n. 1709 (Bucciero ed altri. – «Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti») e il disegno di legge n. 2756 («Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente, inoltre, riferisce alla Commissione che il senatore Maffioli ha nuovamente sollecitato, in Ufficio di Presidenza, la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 132 e connessi, relativi al numero dei mandati elettivi dei sindaci.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

- (2) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale*
- (4) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d'autonomia provinciale*
- (30) *MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*
- (75) *BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*
- (91) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano*
- (110) *TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio*
- (186) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia – Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Trieste*
- (206) *COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese*
- (256) *BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo*
- (318) *CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani*
- (339) *TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta*
- (350) *MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*
- (372) *PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*
- (392) *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo*
- (394) *GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa*
- (426) *ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona*
- (464) *LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida*
- (707) *DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano*
- (757) *GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina*
- (764) *FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale*
- (865) *DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica*
- (978) *BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino*
- (1069) *BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale*
- (1108) *TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari*
- (1333) *IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia*

(1359) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori*

(1362) **MAGRI.** – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(1456) **IERVOLINO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Nola*

(1691) **BATTISTI.** – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(1822) **FLAMMIA.** – *Istituzione della provincia di Ufita – Baronia – Calore – Alta Irpinia*

(2307) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA.** – *Istituzione della provincia interregionale del Cilento – Vallo di Diano*

(2317) **BOREA.** – *Istituzione della Provincia del Cilento – Vallo di Diano*

(2330) **MARINI.** – *Istituzione della Provincia di Lamezia Terme*

(2333) **DI SIENA ed altri.** – *Istituzione della Provincia di Melfi*

(2561) *Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi, Schmidt ed altri

(2562) *Deputati SINISI e Nicola ROSSI.* – *Istituzione della provincia di Barletta – Andria – Trani*, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) *Istituzione della provincia di Fermo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) ricorda che la legge attuativa della riforma del Titolo V, legge n. 131 del 2003, ha delegato il Governo a provvedere entro giugno 2004 alla ridefinizione della disciplina istitutiva delle Città metropolitane. Tra queste, assume una posizione particolarmente rilevante Milano, centro decisivo per lo sviluppo della sua provincia e dell'intera Lombardia. L'imminente istituzione di un governo metropolitano milanese, a suo avviso, dovrebbe indurre il Parlamento a rinviare di alcuni mesi l'approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo della nuova provincia di Monza e della Brianza.

Peraltro, il territorio compreso nella istituenda provincia è sostanzialmente contiguo con quello di Milano. Inoltre, gran parte delle persone che ogni giorno si recano a Milano per lavoro provengono dalla limitrofa Brianza dove, a seguito della recente crisi industriale, sono state chiuse molte aziende. Nella zona del Vimercatese, alcuni Comuni hanno assunto atti deliberativi contrari all'adesione alla nuova provincia, dopo l'approvazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ritenendo inopportuno frammentare le strutture aziendali di alcune importanti multinazionali, come la IBM, che si vedrebbero costrette ad avere la sede industriale in Brianza e quella legale nella provincia di Milano.

Conclude, sottolineando l'urgente necessità di istituire le Città metropolitane.

Il senatore TATÒ (*AN*) sottolinea le motivazioni storiche, economiche e culturali su cui si fonda la proposta di istituire la nuova provincia di Barletta-Andria-Trani e le numerose proposte legislative presentate, fino al disegno di legge n. 2562, approvato dalla Camera dei deputati, ora all'esame della Commissione.

Evidenzia la regolarità della procedura seguita, nel rispetto degli articoli 133, 114 e 118 della Costituzione, nonché dell'ordinamento degli enti locali, ed esprime soddisfazione per un risultato a cui hanno concorso le iniziative di tutti i Governi precedenti e, da ultimo, di quello in carica.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) ritiene che le aspirazioni delle comunità locali in direzione della istituzione di nuove province sono legittime, in quanto coerenti e rispettose delle norme costituzionali e legislative vigenti. A suo giudizio, vi sono al contrario dubbi di costituzionalità e comunque di opportunità, sulla scelta di considerare solo alcune proposte, quelle già approvate dalla Camera dei deputati, ignorando che la discussione sui provvedimenti in esame è iniziata al Senato prima che la Camera dei deputati riprendesse in esame alcune proposte esaminate nella precedente legislatura e fu sospeso soltanto per richiedere al Governo un parere, visto che la copertura finanziaria non consentiva di soddisfare tutte le richieste.

La decisione di portare a conclusione solo i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, a suo avviso, rischia di ingenerare l'impressione di un favoritismo istituzionale che privilegia alcuni territori a discapito di altri, con conseguente crisi di fiducia da parte delle popolazioni locali.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) invita la Commissione a valutare oggettivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e ad accogliere le proposte la cui validità è stata già verificata da parte della Camera dei deputati.

Si sofferma, in particolare, sulla proposta di istituire la provincia di Fermo, in un territorio al quale è stata tradizionalmente riconosciuta una identità autonoma. Con riguardo all'obiezione che la popolazione dell'istituenda provincia non raggiungerebbe il limite di 200.000 abitanti, ricorda che in Italia sono molti i capoluoghi che, pur avendo un numero di abitanti inferiore a quella soglia, hanno dimostrato efficienza e vitalità istituzionale.

Quanto agli ulteriori oneri per le comunità locali che deriverebbero dall'accoglimento di quella proposta, sottolinea che molti servizi civili sono già presenti sul territorio fermano.

Si tratta, a suo avviso, di riconoscere per via giuridica una realtà che già nei fatti si configura autonomamente.

Il senatore LAURO (*FI*), illustrando la proposta di istituire la nuova Provincia dell'arcipelago campano, ricorda di aver sollevato in Assemblea la questione di una applicazione a suo avviso discutibile del Regolamento

nell'organizzazione dei lavori per l'esame delle proposte legislative in titolo; questione sulla quale si riserva di tornare nuovamente, non avendo trovato soddisfazione nella risposta data nell'occasione dal Presidente del Senato. Ritiene inopportuno, inoltre, che il Governo si pronunci sulle iniziative in esame. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, si sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul ruolo delle Province di cui sollecita l'acquisizione degli atti.

La proposta di istituire la provincia dell'arcipelago campano, a suo avviso, risponde a criteri di concretezza e logicità, essendo agganciata alle esigenze specifiche delle isole, che derivano dalla particolare condizione territoriale, climatica e ambientale.

Ritiene che sia urgente un riconoscimento legislativo dell'autonomia dell'arcipelago campano, ma sottolinea l'esigenza di una valutazione complessiva delle proposte, tenendo conto anche delle riforme costituzionali che sono in discussione in Senato.

Il presidente PASTORE informa che gli atti dell'indagine conoscitiva cui si è riferito il senatore Lauro sono regolarmente pubblicati e sono a disposizione di tutti i senatori.

Il senatore MACONI (*DS-U*) manifesta perplessità sulla istituzione di nuove province, in particolare della provincia di Monza e della Brianza. Anzitutto, ritiene prioritaria una revisione delle competenze e dei compiti dei livelli istituzionali, considerando la provincia un livello non adeguato per strutturare il rapporto fra le Regioni e gli enti locali. In secondo luogo, per affrontare l'oggettiva complessità che presenta il tessuto sociale ed economico della provincia di Milano, ritiene che non si dovrebbe procedere verso la separazione dei territori, ma individuare lo strumento ottimale per un efficace governo del territorio.

Inoltre, a suo giudizio, vi sono dubbi sui criteri che hanno portato alla delimitazione della nuova provincia, scaturita dalle scelte frammentarie di adesione e distacco da parte dei comuni, prima e dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati; il che ha obiettivamente complicato la possibilità di addivenire a una valutazione unitaria della zona.

Ricorda, quindi, che la Brianza, dove risiedono circa 750.000 abitanti, ha un'alta densità industriale e non è totalmente omogenea: è opportuno quindi che nell'esame del provvedimento si tenga conto di tale diversità. Auspica, infine, che si individuino strumenti idonei per programmare la vita della nuova provincia, anche nelle more della sua concreta istituzione, che avverrà solo nel 2009.

Il senatore TREMATERRA (*UDC*) illustra i presupposti storici e le caratteristiche ambientali e socio-economiche che sostengono la proposta di istituire la provincia di Castrovillari. Ricorda che si tratta di un'area territoriale di grandi dimensioni che comprende 39 Comuni, in una zona caratterizzata da tradizioni culturali e da importanti risorse naturali, come il

Parco del Pollino. L'istituzione della nuova provincia consentirebbe, fra l'altro, di ridurre le distanze che dividono attualmente il capoluogo dai più remoti comuni della provincia di Cosenza.

Conclude sottolineando l'opportunità di non discriminare le proposte in esame, garantendo per tutte un adeguato approfondimento.

Il presidente PASTORE avverte che le iscrizioni a parlare nella discussione generale sui disegni di legge in titolo, che devono intendersi riferite alla seduta di giovedì 19 febbraio, potranno essere comunicate alla Presidenza entro le ore 19 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 4 e del 10 febbraio 2004.

Il RELATORE (AN) modifica l'emendamento 42.10, riformulandolo nell'emendamento 42.10 (testo 2) e ritira l'emendamento 42.100.

Il senatore FASSONE (DS-U) invita a valutare con particolare attenzione una previsione, quale quella che si va prospettando, diretta a sancire per l'esercizio dell'attività di investigatore privato un regime delle incompatibilità particolarmente rigoroso e ciò anche in considerazione del dettato costituzionale per il quale la legittimità di restrizioni allo svolgimento di attività che sono espressione di iniziativa economica – come è quella in esame – deve verificarsi alla luce del rigoroso rispetto del criterio di ragionevolezza. Nel merito ritiene peraltro di condividere la previsione di una generale incompatibilità con l'esercizio di professioni regolamentate

e valuterebbe altresì con favore una norma che, in aggiunta, sancisca una incompatibilità non tipizzata ma conseguente allo svolgimento di ogni altra professione o impiego in virtù del quale l'investigatore possa accedere continuativamente a informazioni non conoscibili da altri cittadini. Al tempo stesso il divieto dovrebbe essere esteso ad ogni professione o lavoro che possa ricavare indebito vantaggio dall'attività investigativa. Occorrerebbe inoltre prevedere un regime, per così dire, di «astensione» dall'assunzione dell'incarico investigativo quando il suo corretto assolvimento debba ritenersi incompatibile con altro incarico in corso o espletato in precedenza.

Il presidente Antonino CARUSO, riferendosi all'emendamento del relatore 42.10 (testo 2) nella parte in cui pone l'incompatibilità con altro lavoro retribuito, riterrebbe comunque opportuno da un lato chiarire che l'attività in esame possa essere svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in favore di una società di investigazione – qualora la Commissione si orientasse nel senso di riconoscere la possibilità di un esercizio in forma societaria di tale attività professionale – e dall'altro sancire in tali casi un obbligo di esclusiva, evitando che l'investigatore possa prestare la sua attività in favore di più società.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) richiama l'attenzione su quello che ritiene essere l'interesse primario di un regime delle incompatibilità – quale quello di cui si discute – e cioè l'esigenza di evitare che l'investigatore possa utilizzare per l'investigazione informazioni e dati ai quali ha accesso grazie allo svolgimento di altre attività. Al riguardo ritiene di aderire alle considerazioni del senatore Fassone, pur ritenendo insufficiente la sua proposta di prevedere un obbligo di astensione in quanto la stessa circoscrive al profilo deontologico la rilevanza della fattispecie considerata che invece più opportunamente dovrebbe avere conseguenze sulla validità del rapporto instaurato dall'investigatore o comunque dar luogo a conseguenze risarcitorie.

Il relatore BUCCIERO (AN) ricorda come alla base della presentazione degli emendamenti 42.10 e 42.100, i quali esprimono proposte tra loro alternative, vi sia stata l'intenzione di verificare gli orientamenti della Commissione sul punto che, in esito alla discussione svolta, non gli appaiono ancora del tutto chiari, ragion per cui ritiene opportuna una ulteriore riflessione sui temi da essi sollevati.

Il presidente Antonino CARUSO dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 42, nonché della votazione dell'articolo stesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(800) *MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica*

(1777) *ALBERTI CASELLATI. – Disposizione concernenti il reato di manipolazione mentale*

– e **petizione n. 105 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il relatore ZICCONI (*FI*) presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 1.100 sottolineando come tale proposta emendativa intenda tener conto dei diversi spunti emersi nel corso del dibattito, nella prospettiva di definire la nuova fattispecie incriminatrice in discussione in modo tale da assicurare la necessaria determinatezza della stessa, da un lato, e, dall'altro, fornire una risposta alle esigenze di tutela che la caducazione della norma sul reato di plagio, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, ha in progresso di tempo evidenziato. Il relatore prosegue sottolineando che gli elementi qualificanti della proposta da lui elaborata vanno individuati nel riferimento alle «tecniche di condizionamento della personalità o di persuasione» – che costituiscono il connotato essenziale della condotta considerata – nonché, soprattutto, nell'evento criminoso che si sostanzia nel porre taluno «in uno stato di durevole soggezione tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione». Per quel che concerne in particolare quest'ultimo aspetto, va sottolineato come l'ipotesi in cui sia grandemente limitata la libertà di autodeterminazione non dovrebbe prestarsi ad obiezioni sotto il profilo della determinatezza della fattispecie se si tiene conto che una valutazione di questo tipo già ricorre nel vigente quadro normativo nel caso del vizio parziale di mente.

Il presidente Antonino CARUSO si chiede se la disposizione del secondo comma del nuovo articolo 613-*bis* – come proposto con l'emendamento 1.100 – non potrebbe essere integrata con un riferimento anche all'ipotesi in cui il colpevole si è avvalso dell'uso di mezzi di comunicazione di massa.

Il relatore ZICCONI (*FI*) dichiara di condividere senz'altro la proposta testè avanzata dal Presidente.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) sottolinea che il relatore, con la presentazione dell'emendamento 1.100, ha senz'altro realizzato una valida sintesi delle indicazioni fin qui emerse nel corso del dibattito, rimanendo però a suo avviso alcuni profili sui quali è necessario un ulteriore approfondimento. In particolare, va richiamata con forza l'attenzione sull'esigenza di delimitare i confini della nuova fattispecie incriminatrice in modo da evitare che essa possa finire per ricomprendere fenomeni rispetto

ai quali la previsione di un sanzione penale sarebbe del tutto inimmaginabile – si pensi ad esempio alla situazione di una persona i cui comportamenti sono condizionati da una forte suggestione religiosa – e da questo punto di vista, anche alla luce di uno spunto contenuto nella citata sentenza n. 96 del 1981, sembrerebbe preferibile che nell'emendamento 1.100 si facesse riferimento non a «tecniche di persuasione» ma a «tecniche di suggestione».

Un altro profilo su cui sarà indispensabile una particolare attenzione è poi quello concernente il rapporto fra la nuova fattispecie incriminatrice e la figura generale del tentativo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) riterrebbe auspicabile una diversa impostazione della norma incriminatrice che facesse perno sul concetto di sfruttamento della dipendenza psicologica o fisica della persona che è vittima della condotta delittuosa. Una soluzione di questo tipo sarebbe infatti, a suo avviso, maggiormente rispondente al principio costituzionale di determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Prende quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il quale, dopo aver sottolineato l'estrema delicatezza della materia oggetto del disegno di legge in titolo ed avere espresso qualche perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 1.100 per il fatto che la stessa gli appare eccessivamente centrata sulla figura del soggetto passivo della condotta, richiama con forza l'attenzione sull'esigenza di inserire comunque fra gli elementi costitutivi della nuova previsione incriminatrice il riferimento alla nozione di vantaggio «ingiusto», eventualmente anche di tipo non patrimoniale, che dovrà rappresentare il fine perseguito mediante la condotta delittuosa. È infatti convinto che solo inserendo questo ulteriore elemento sarà possibile circoscrivere adeguatamente i confini della nuova ipotesi incriminatrice ed individuare un soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di tutela alla medesima sottese e l'irrinunciabile tutela dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), dopo aver osservato che l'indicazione del fine di commettere un reato e quella dello sfruttamento della situazione di dipendenza sono contenute esclusivamente nella definizione dell'ipotesi aggravata, ritiene condivisibile la fattispecie di cui al primo comma del nuovo articolo 613-*bis*, in quanto tutela un bene meritevole di protezione qual è l'interesse alla libertà di autodeterminazione, indipendentemente da ulteriori specificazioni.

Il relatore ZICCONI (*FI*), alla luce di alcuni spunti emersi nel corso del dibattito, modifica l'emendamento 1.100 riformulandolo nell'emendamento 1.100 (testo 2).

Ha quindi la parola il senatore FEDERICI (*FI*) che si chiede se nell'ambito della fattispecie, così come risulta delineata dall'emendamento del relatore, non possano rischiare di essere ricomprese anche tutte quelle situazioni, da ritenersi senza dubbio lecite, che sono tipiche e normali del rapporto tra genitori e figli minori, esprimendo al riguardo una certa preoccupazione per quella che ritiene una possibile lettura dell'emendamento ed invitando ad una riconsiderazione della formulazione dello stesso, alla luce della preoccupazione rappresentata.

Seguono brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*) – il quale si chiede se il riferimento da un lato all'impiego di «tecniche di condizionamento della personalità» e dall'altro allo «stato di durevole soggezione», contenuto nell'emendamento del relatore, non siano di per sé sufficienti ad escludere le preoccupazioni espresse dal senatore Federici – del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) - che richiama l'attenzione ancora una volta sulla rilevanza che l'impiego dei mezzi di comunicazione ha nella configurazione della fattispecie in esame – ed infine del senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il quale ritiene che l'accoglimento del suo suggerimento diretto a introdurre nella disposizione, per la configurabilità del reato, l'aver conseguito un vantaggio ingiusto potrebbe anche soddisfare l'esigenza rappresentata dal senatore Federici.

Su proposta del presidente ZANCAN, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100 (testo 2) a martedì 24 febbraio, alle ore 20.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

315^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(498) *COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 non ancora illustrati.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustrando gli emendamenti 1.10 e 1.11, quest'ultimo di contenuto sostanzialmente analogo al primo, osserva come la proposta emendativa intende esplicitare un punto che potrebbe già ritenersi desumibile implicitamente dalla disciplina, ma che appare opportuno chiarire per evitare incertezze interpretative. Osserva infatti che l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fa riferimento anche all'ipotesi di durata abnorme del processo ed al riguardo, pur costituendo un'interpretazione aberrante ipotizzare che in tali casi si possa dare luogo a revisione del processo, ritiene preferibile evitare qualsiasi dubbio al riguardo attraverso l'approvazione della proposta espressa dagli emendamenti sopra citati.

Illustrando poi l'emendamento 1.12 fa presente che la proposta mira a consentire la revisione anche quando non si può ritenere, sulla base di una valutazione esclusivamente formale, di essere in presenza di una violazione del procedimento, e cioè in quei casi in cui a ben diversa conclusione deve giungersi considerando la fattispecie in un'ottica sostanziale, come nell'ipotesi in cui in presenza del cambio del difensore in relazione ad un procedimento molto complesso, si sia concesso allo stesso un brevissimo tempo per esaminare la documentazione.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*), dopo aver ricordato l'*iter* «sinuoso» del disegno di legge n. 2441 presso la Camera dei deputati, precisa che alla presentazione del disegno di legge n. 498 di cui è primo firmatario, esaminato congiuntamente al primo, è stato indotto dalla profonda convinzione della necessità di una legge che ponesse rimedio alle numerose inadempienze dell'Italia agli obblighi della Convenzione. Ritiene infatti del tutto insufficiente la risposta costituita dal semplice risarcimento del danno alla luce non solo del dettato della Convenzione, ma anche per la Carta costituzionale. Le fattispecie potenzialmente interessate dalla nuova legge non dovrebbero essere particolarmente numerose in quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo è rigorosa nel suo giudizio e prende in considerazione solo quelle irregolarità processuali che hanno inciso in maniera rilevante sul procedimento. Per tale ragione non reputa fondate le preoccupazioni sollevate circa il nuovo istituto la cui introduzione è invece senz'altro urgente.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.11 in quanto ritiene del tutto pletorico il riferimento all'articolo 631 ivi contenuto perché tale disposizione troverebbe comunque applicazione. Ritiene altresì che anche l'emendamento 1.12 susciti perplessità in quanto o si limita a riprodurre quanto già la Convenzione prevede, ed allora è inutile, oppure aggiunge un ulteriore elemento che pone problemi di carattere interpretativo.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), riferendosi all'emendamento 1.11 ritiene invece lo stesso necessario per ragioni di ordine sistematico in quanto l'intervento – proposto con il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – si sostanzia nell'introduzione di un nuovo articolo, il 630-*bis*, rispetto al quale potrebbero sussistere incertezze interpretative in ordine al punto se l'articolo 631 trovi applicazione anche per esso.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale dichiara di non comprendere le preoccupazioni espresse dal senatore Luigi Bobbio e dal senatore Centaro, in quanto appare difficile negare l'applicabilità dell'articolo 631, che è sistematicamente riferibile a tutte le ipotesi di revisione, anche alla nuova fattispecie.

Il relatore ZICCONI (*FI*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1 e, pur osservando che le perplessità evidenziate in particolare dal senatore Centaro non possono considerarsi del tutto infondate, ritiene che il problema evocato possa risolversi in via interpretativa. Si consentirebbe così di evitare che per tale aspetto abbia luogo una nuova lettura dell'altro ramo del Parlamento rispetto ad un'iniziativa che è urgente e che induce ad una rapida approvazione. Quanto all'emendamento 1.12 il relatore dichiara di concordare con le osservazioni della senatrice Alberti Casellati in quanto ritiene che sarà la stessa Corte europea chiamata a fare la valutazione che l'emendamento in esame propone di introdurre.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritira l'emendamento 1.12.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.10, 1.6, 1.7, 1.11, 1.8 e 1.9.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge n. 2441.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustrando l'emendamento 2.3 raccomanda la sua approvazione in quanto è diretto a superare un testo, qual è quello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2441, che presenta un evidente rischio di determinare una disparità di trattamento non giustificabile e che potrebbe dar luogo, per tale ragione, ad un intervento della Corte costituzionale. Non altrettanto invece si può ritenere per la proposta espressa dal suo emendamento in quanto la stessa non introduce una distinzione tra tipologie di reato.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.3 in quanto la proposta costituisce una risposta chiara alle aspettative che si sono formate in quanti, imputati di gravi reati, sperano che la nuova disciplina possa costituire l'occasione per una riconsiderazione delle personali vicende processuali. Inoltre l'emendamento ha il pregio di evitare una distinzione tra reati che appare di dubbia legittimità sotto il profilo costituzionale.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*), pur manifestando comprensione per le perplessità evidenziate in ordine alla distinzione tra reati operata dall'articolo 2, richiama l'attenzione sul fatto che tale doppio binario è ormai una costante dell'ordinamento processuale italiano.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO, il quale si chiede se un problema di disparità di trattamento non possa prospettarsi anche in relazione alla proposta espressa dall'emendamento 2.3, ha la parola il relatore ZICCONI (*FI*) il quale, se in un primo tempo aveva pensato ad un emendamento soppressivo dell'articolo 2, ad una più attenta valutazione, anche alla luce delle dichiarazioni pubblicamente espresse dal professor Conso e dell'andamento della discussione presso la Camera dei deputati, ritiene accettabile e non palesemente incostituzionale la disposizione transitoria quale espressa dall'articolo 2, in quanto il criterio del doppio binario ha già in più occasioni superato il vaglio di costituzionalità. Si tratta inoltre di una disciplina transitoria. Dichiarò conclusivamente di rimettersi alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Segue una breve replica del senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il quale ritiene non convincenti le argomentazioni del professor Conso e ribadisce l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 2.3.

Il senatore CENTARO (*FI*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.3 osservando che non gli appaiono convincenti le osservazioni del relatore in quanto non comprende la ragione di introdurre una distinzione tra reati nell'ambito della disciplina transitoria che non si rinviene poi in quella a regime, costituendo questa una differenziazione non razionalmente giustificabile.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.3, sottolineando come la soluzione individuata dalla Camera dei deputati rappresenti un soddisfacente punto di equilibrio fra la finalità di una piena affermazione dei principi del giusto processo e le esigenze di difesa sociale.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3 ribadendo la convinzione che la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di distinguere tra i reati di criminalità organizzata, da un lato, e i reati diversi, dall'altro, ai fini della possibilità di chiedere la revisione qualora nel processo si sia verificata una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, risulti del tutto insostenibile sul piano logico giuridico. Ben più opportunamente invece – come già evidenziato – l'emendamento 2.3, segue un'impostazione di assoluta coerenza ispirandosi al principio che debbano comunque essere fatti salvi tutti i giudicati intervenuti prima della predetta data di entrata in vigore.

Il senatore TIRELLI (*LP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*), dopo aver ricordato gli interventi esterni che hanno condizionato l'esame del disegno di legge n. 2441 nel corso del suo iter in prima lettura alla Camera dei deputati e aver sottolineato che peraltro tale circostanza rappresenta un dato di fatto che ha portato all'esito con il quale in questo momento si sta confrontando la Commissione e del quale non è possibile tener conto, annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.3.

Il senatore FEDERICI (*FI*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3 sottolineando come la distinzione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 sia priva di qualsiasi razionale giustificazione, non essendo possibile fondare una differente disciplina del giudicato sulla circostanza che la sentenza di condanna riguardi i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale ovvero altri reati.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.3, 2.1 e 2.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2.

Si passa all'esame di un emendamento aggiuntivo all'articolo 2.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.1.

Col parere contrario del relatore ZICCONI (FI), posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2441, autorizzandolo altresì a proporre l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 498 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1777**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 613-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di persuasione praticate con mezzi fisici o psicologici, pone taluno in uno stato di durevole soggezione tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà."».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 613-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi fisici o psicologici, pone taluno in uno stato di sogge-

zione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà."».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 490**Art. 42.****42.10 (testo 2)**

IL RELATORE

*L'articolo 42 è sostituito con il seguente:***«Art. 42.***(Incompatibilità)*

1. L'esercizio dell'attività di investigatore privato è incompatibile con qualunque altra libera professione regolamentata o altro lavoro retribuito».

2. All'atto della sopravvenienza dell'incompatibilità di cui al primo comma, l'iscritto ha l'obbligo di denunciarne l'esistenza entro dieci giorni al Collegio di appartenenza.

3. Al fine del controllo periodico delle incompatibilità il Collegio ha l'obbligo di chiedere ed ottenere dall'iscritto all'Albo una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, della permanenza dei requisiti di iscrizione e dell'assenza di cause di incompatibilità.

4. È in facoltà del Collegio di verificare presso terzi l'esistenza di cause di incompatibilità. Al terzo richiesto che non ne risponde o risponde il falso è comminata la sanzione amministrativa a cura del Prefetto della Provincia ove il terzo risiede o ha la sede principale, da 1.000 a 5.000 euro».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2441**Art. 1.****1.1**

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «paragrafo 3, lettera c), salva la previsione dell'articolo 97 del codice di procedura penale».

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «paragrafo 3, lettera d), salva la previsione del comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale».

1.3

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6», aggiungere le seguenti: «paragrafo 3, lettera e).

1.5

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 630-bis, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la violazione ha avuto efficacia determinante ai fini della condanna».

1.10

CENTARO

Al comma 1 capoverso 1 dell'articolo 630-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora la violazione ha avuto effetti determinanti sulla pronuncia».

1.6

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 630-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sempre che venga accertata una effettiva compromissione dei diritti idonea ad influire sull'esito processuale».

1.7

FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 630-bis richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la violazione accertata, per la sua natura e gravità produce per il condannato conseguenze dannose, rispetto alle quali l'"equa riparazione", prevista dall'articolo 50 della Convenzione, non è idonea a porre fine».

1.11

CENTARO

Dopo il comma 1 dell'articolo 630-bis aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 631».

1.8

FASSONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole: "la revisione" sono inserite le seguenti: "nelle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La richiesta di revisione nelle ipotesi previste all'articolo 630-bis è inammissibile se appare evidente che la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha determinato la pronuncia di condanna"».

1.9

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Quando la revisione è chiesta in forza della sentenza di cui all'articolo 630-bis, la violazione accertata deve essere tale da avere avuto effetto determinante sulla pronuncia di condanna"».

1.12

CENTARO

Dopo il comma 1 dell'articolo 630-bis aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mancanza di violazione formale delle norme».

Art. 2.**2.3**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

FASSONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione delle sentenze di condanna non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 3 lettera *d*) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stata commessa anteriormente alla data del 25 febbraio 2000».

2.2

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in qualsiasi tempo pronunciata, ha accertato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera *d*) della Convenzione, la revisione è ammissibile solo se detta violazione è stata commessa successivamente al 25 febbraio 2000».

2.0.1

BOREA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 395, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunta, in fine, il seguente numero:

"6-bis) se sia stato accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la sentenza era stata pronunciata in violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali, purché la violazione sia stata constatata dalla Corte con sentenza definitiva ed abbia prodotto conseguenze di natura e gravità tali da non poter essere interamente sanate dal riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'articolo 41 della predetta Convenzione".

2. La domanda di revocazione per il caso di cui al comma 1 deve essere corredata di copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La predetta domanda può essere proposta anche dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 397 del codice di procedura civile. In deroga all'ultimo comma dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile, è ammessa la sospensione della sentenza della Corte di cassazione passata in giudicato per la quale sia avanzata domanda di revocazione per il caso di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, n. 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità nei confronti dei soggetti che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. All'articolo 3, quinto comma, primo periodo della legge 11 dicembre 1984, n. 839, sono aggiunte le seguenti parole: "e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti umani di accertamento della violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli a carico dell'Italia".

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:

«Adempimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15.45.

IN SEDE REFERENTE

(2668) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice BONFIETTI (DS-U) sottolineando come la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, sottoscritta a Roma il 12 marzo 2001, si inserisca nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e Cuba.

Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani nell'isola, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; è fondamentale da questa ragione che nasce l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati. In particolare, nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di re-

sidenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, così come quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o altrimenti privati della libertà personale. Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il problematico fenomeno della clandestinità. La Convenzione stabilisce altresì che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze *in loco*: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui *status* è oggetto di apposita normativa. Ricorda altresì che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.

I rapporti tra i due Paesi, dopo le difficili vicende dell'estate del 2003, quando un'imponente massa di manifestanti si riversò nelle strade per protestare contro le doglianze espresse da parte dell'Unione europea nei confronti del regime castrista in seguito alla condanna a morte di alcuni direttori cubani che intendevano raggiungere Miami, sembrano ora tornati alla normalità. Il contesto economico e sociale cubano, tuttavia, è di difficile lettura, dal momento che le aperture all'afflusso del capitale estero nell'isola da parte dell'*establishment* cubano paiono ancora timide. Soprattutto, gli sviluppi di medio e lungo periodo appaiono di non facile interpretazione, essendo legati, almeno in parte, alla capacità di evoluzione e mutamento dell'indirizzo politico castrista e, verosimilmente, al passaggio di consegne al vertice delle istituzioni cubane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (*UDC*) evidenziando come con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri dell'Ucraina si impegnano a fornirsi, su richiesta e spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repres-

sione delle violazioni a tale normativa, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla competente Amministrazione doganale con la controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo *standard* predisposto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) – e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano simili atti, efficaci strumenti di cooperazione amministrativa. Venendo al contenuto dell'Accordo, esso si compone di ventiquattro articoli, un Preambolo ed un Allegato. Tra le norme più rilevanti merita cita l'articolo 5 che prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale. Inoltre, l'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata che è un procedimento di particolare cautela per la consegna di merci intatte, rimosse o sostituite. L'articolo 20 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'Accordo consentirà di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti; consentirà altresì di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

In base ai rilievi svolti, auspica la pronta approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2477) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente PROVERA dà lettura del parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione pervenuto dalla Commissione bilancio.

Il RELATORE (*Verdi-U*) illustra, quindi, l'emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, al fine di ri-

formulare il comma 1 dell'articolo 3 relativo alla copertura finanziaria dell'Accordo in ratifica.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame come modificato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2391) Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem trust fund, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente PROVERA dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge, nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Il relatore MARTONE (*Verdi-U*) dà lettura dell'ordine del giorno n. 0/2391/1/3^a (testo 2) come riformulato in base alle indicazioni pervenute dal Governo.

Il sottosegretario MAGRI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, frutto di una intesa con il relatore.

Non essendo pervenuti emendamenti, si passa al voto sugli articoli, previa verifica del numero legale.

Con separate votazioni vengono quindi approvati gli articoli del disegno di legge.

Infine, viene posto ai voti il testo del disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2477**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 dell'articolo 3, con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorre dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 2391

0/2391/1/3^a (testo 2)

MARTONE

La 3^a Commissione del Senato,

considerato il disegno di legge 2391 con il quale tra l'altro si autorizza la partecipazione dell'Italia alla VII ricostruzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004;

ricordando che il Fondo Asiatico di Sviluppo è gestito dalla Banca Asiatica di Sviluppo (ADB);

rilevando con preoccupazione i dati contenuti in documenti di valutazione interni alla Banca, secondo i quali i progetti dell'ADB in Indonesia, Pakistan (primi due paesi destinatari dei fondi ADB) ed in Sri Lanka (uno dei principale cliente dell'ADF con una previsione di spesa per il 2003-2005 pari a 400 milioni di dollari per 12 nuovi progetti) risulterebbero caratterizzati da una percentuale media di insuccesso di circa il 10 per cento e potrebbero non sortire effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale di quei paesi;

prendendo atto che secondo le valutazioni interne dell'ADB la percentuale d'insuccesso è prodotta dalla lievitazione dei costi, dalla preparazione inadeguata dei progetti, da un insufficiente meccanismo di monitoraggio e consultazione con i supposti beneficiari, e che è necessario di minimizzare gli impatti socio-ambientali nonché individuare alternative economicamente più razionali;

rilevando la necessità di garantire trasparenza e controllo pubblico e parlamentare sulle attività dell'ADB e sui suoi progetti, oggi sotto osservazione – quali il Chashma Canal Project in Pakistan – notando che spesso, le comunità locali e le popolazioni destinatarie dei progetti dell'ADB hanno limitate opportunità di accesso ai processi decisionali e a dati certi e attendibili riguardo ai costi e i benefici dei progetti in questione;

prendendo atto delle eventuali conseguenze derivanti dall'eccessiva discrezionalità e potere decisionale attribuito ai funzionari della Banca, che potrebbero precludere un ruolo più attivo da parte dei direttori esecutivi rappresentanti dei governi quali l'Italia, lacune evidenziate anche in alcuni *memorandum* scritti da direttori esecutivi quali l'inglese Franck Black, o Stephen Baker;

notando con favore l'impegno e del Ministero dell'economia e delle finanze e del Direttore esecutivo italiano volto a contribuire alla soluzione di queste lacune e carenze;

impegna il Governo a:

a) sollecitare e promuovere nell'ambito dei negoziati per la ricapitalizzazione dell'ADF e all'interno del Consiglio dei Direttori Esecutivi dell'ADB:

– l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione e rafforzamento delle direttive interne sulle valutazioni d'impatto sociale ed ambientale, sulla partecipazione e l'accesso all'informazione, nonché d'incentivi per il personale volti a premiare coloro che assicureranno pieno rispetto delle direttive interne nel ciclo di progetto;

– l'adozione di strumenti atti ad assicurare maggior trasparenza nelle fasi di definizione, monitoraggio, e valutazione dei progetti, nella loro attuazione, redistribuzione delle risorse finanziarie e processi decisionali;

– il rafforzamento dell'esistente struttura di ispezione e verifica indipendente (Inspection Panel) permettendo il ricorso anche dopo la conclusione del progetto, ed attribuendo diritto ai Direttori Esecutivi di approvare le conclusioni del Panel circa il rispetto delle normative interne, e garantendo attraverso un apposito *forum* il coinvolgimento della società civile, del settore privato e dei paesi donatori a garanzia dell'affidabilità, indipendenza e piena funzionalità del Panel estendendone le competenze alle attività dell'ADB per il settore privato;

– lo svolgimento di una valutazione indipendente dei progetti dell'ADF per accertare le modalità con le quali tali progetti contribuiscono alla riduzione della povertà ed all'erogazione di benefici diretti per gli strati più poveri della popolazione;

b) riferire sullo stato di avanzamento delle riforme proposte nel rapporto annuale che il Ministero dell'economia e delle finanze predispose per la partecipazione dell'Italia alle Banche Multilaterali di Sviluppo.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

456^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, avvisando che il fascicolo I reca le proposte 1.42 e 1.7 nonché i subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.1. Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 1.0.1/70, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4 e 1.0.1/64 (tenuto conto dell'assenza o della palese incongruità della copertura eventualmente associata) sembrano recare maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Rileva, inoltre, l'esigenza di valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti in ordine alla possibilità che comportino maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, ovvero si limitino a sopprimere risparmi recati dall'emendamento 1.0.1, tenuto conto dell'esigenza di verificare la congruità della copertura eventualmente indicata dai proponenti: 1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/9, 1.0.1/14, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/20, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114, 1.0.1/36, 1.0.1/39, 1.0.1/118, 1.0.1/116, 1.0.1/125, 1.0.1/82, 1.0.1/79, 1.0.1/86, 1.0.1/85, 1.0.1/84, 1.0.1/83, 1.0.1/115, 1.0.1/87, 1.0.1/126, 1.0.1/80, 1.0.1/127,

1.0.1/90, 1.0.1/92, 1.0.1/91, 1.0.1/97, 1.0.1/96, 1.0.1/94, 1.0.1/95, 1.0.1/98, 1.0.1/105, 1.0.1/34 e 1.0.1/136.

Osserva inoltre che le seguenti proposte sopprimono o riducono i risparmi recati dall'emendamento 1.0.1 – peraltro non scontati nei saldi a legislazione vigente e non richiamati nel parere reso sul testo in relazione alla copertura del provvedimento – rilevando che, in taluni casi, non si dispone della corrispondente quantificazione: 1.0.1/74, 1.0.1/3, 1.0.1/35, 1.0.1/21, 1.0.1/78, 1.0.1/77, 1.0.1/123, 1.0.1/22, 1.0.1/38, 1.0.1/37, 1.0.1/81, 1.0.1/124, 1.0.1/65 (di cui occorre altresì valutare, unitamente alle proposte 1.0.1/66 e 1.0.1/67, gli effetti finanziari delle misure ivi previste), 1.0.1/23, 1.0.1/24, 1.0.1/59, 1.0.1/25, 1.0.1/89, 1.0.1/107, 1.0.1/111, 1.0.1/41, 1.0.1/28, 1.0.1/48, 1.0.1/29, 1.0.1/71. Segnala poi la proposta 1.0.1/40, in quanto reca un improprio rinvio alla legge finanziaria successiva per la copertura di misure onerose immediatamente cogenti; 1.0.1/61, in quanto prevede norme di salvaguardia di cui occorre valutare gli effetti finanziari; 1.0.1/45 e 1.0.1/46, recanti misure in favore di famiglie con persone disabili e per il trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge, di cui occorre valutare la compatibilità con la copertura già prevista per altri criteri di delega; 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/112 e 1.0.1/113, posto che, pur recando una copertura da quantificare, riducono i margini di flessibilità in ordine all'estensione al pubblico impiego degli incentivi al posticipo di pensionamento; 1.0.1/119, giacché reca disposizioni sui lavoratori autonomi ed i loro collaboratori familiari; 1.0.1/117 e 1.0.1/68, in quanto prevedono meccanismi alternativi di incentivo, rispetto all'articolo 1-*quater*, al prepensionamento; 1.0.1/110, 1.0.1/134 e 1.0.1/30, in quanto sopprimono il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in sede di adozione dei decreti attuativi degli incentivi al posticipo del pensionamento.

Per quanto attiene al fascicolo II, recante gli emendamenti da 1.146 a 1.20, segnala, altresì, che le proposte 1.263, 1.265, 1.8, 1.78, 1.6 e 1.99 sembrano recare maggiori oneri, ovvero minori entrate, rispetto alla legislazione vigente, verificata l'assenza o la palese incongruità della copertura eventualmente associata. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.110, 1.268, 1.147, 1.74, 1.149, 1.112, 1.150, 1.113, 1.114, 1.117, 1.115, 1.116, 1.119, 1.155, 1.269, 1.120, 1.144, 1.145, 1.76, 1.262, 1.156, 1.157, 1.77, 1.158, 1.159, 1.271, 1.160, 1.163, 1.44, 1.284, 1.168, 1.176 (analogo agli emendamenti 1.43 e 1.292), 1.359, 1.376, 1.80, 1.177, 1.178, 1.179, 1.293, 1.180, 1.294, 1.121, 1.122, 1.187, 1.181, 1.182 (analogo alla proposta 1.295), 1.123, 1.185 (analogo all'emendamento 1.297), 1.186 (analogo alla proposta emendativa 1.298), 1.125, 1.127, 1.128, 1.260, 1.200, 1.201, 1.308 e 1.100, tenuto conto dell'esigenza di verificare la congruità della copertura eventualmente indicata dai proponenti.

Rileva, altresì, che le proposte 1.75, 1.98 e 1.45 appaiono suscettibili di determinare minori risparmi (peraltro non ancora scontati a legislazione vigente né correlati con la copertura del disegno di legge). Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.118 (anche in relazione

alle osservazioni relative all'articolo 1, comma 2, lettere g) ed l) del testo), 1.83 (giacché sopprime la clausola relativa all'equilibrio finanziario di gestioni previdenziali specifiche); 1.173, 1.291 e 1.62 (in quanto appaiono in contrasto con disposizioni di cui all'articolo 1-ter dell'emendamento 1.0.1, peraltro non necessariamente correlate alla copertura del provvedimento), 1.10 (recante un meccanismo di incentivo al posticipo del pensionamento che potrebbe essere alternativo ovvero cumulativo rispetto a quello previsto dal testo), 1.370 (che rinvia la definizione dell'onere e della relativa copertura alla legge finanziaria), 1.11 e 1.12 (in relazione alla promozione e incentivazione di forme di lavoro flessibile e part-time per lavoratori anziani e pensionati), 1.126 e 1.264 (da valutare anche in relazione al testo), 1.191, 1.84, 1.274, 1.48, 1.208, 1.275 e 1.314 (anche in relazione alla possibilità che le misure sul conferimento del trattamento di fine rapporto di cui al punto 2 possano così riferirsi al TFR maturato oltre che maturando, con conseguenti ulteriori effetti fiscali), 1.205, 1.312, 1.207 e 1.313 (con particolare riferimento dell'estensione a settori del pubblico impiego delle norme sul conferimento del TFR).

In relazione al fascicolo III, recante le proposte da 1.211 a 1.0.25, segnala che gli emendamenti 1.58, 1.367, 1.35, 1.374, 1.96, 1.92, 1.56, 1.67, 1.360, 1.375, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8 sembrano recare maggiori oneri netti rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto della mancanza di quantificazione e dell'assenza o della palese incongruità della copertura eventualmente associata. Precisa, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti, in ordine alla possibilità che comportino maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente (ovvero si limitino a sopprimere o ridurre risparmi recati dal disegno di legge, peraltro non correlati alla sua copertura) tenuto conto dell'esigenza di verificare la congruità della copertura rispettivamente indicata dai proponenti: 1.211, 1.52 e 1.317 (con particolare riferimento alle disposizioni applicabili al trattamento di fine rapporto maturato); 1.214 e 1.320 (in relazione alla possibile estensione delle disposizioni ivi previste anche alle forme pensionistiche non complementari); 1.217 e 1.323 (aventi ad oggetto la garanzia di un rendimento minimo); 1.281 (recante incentivi per fondi chiusi), 1.131 (concernente la protrazione della deducibilità dei contributi a fondi pensione complementari che proseguono oltre gli attuali limiti d'età); 1.229 e 1.335 (in materia di rendimento minimo); 1.230 e 1.336 (relativi all'adeguamento delle quote contributive all'INPDAP); 1.130, 1.232, 1.338, 1.132 e 1.129 (sulla fiscalizzazione degli oneri non previdenziali); 1.233 (recante un apposito stanziamento per la copertura della spesa pensionistica), 1.234 e 1.339 (relativi ai benefici fiscali per la previdenza complementare ed alla fiscalizzazione di oneri sociali); 1.237, 1.340, 1.240 e 1.358 (concernenti la creazione di un fondo di garanzia); 1.135 (relativo a forme di contribuzione figurativa); 1.282, 1.243 e 1.343 (recanti agevolazioni fiscali per forme pensionistiche complementari); 1.91 (concernente l'assunzione di personale); 1.247 e 1.346 (connessi al miglioramento delle prestazioni di carattere assistenziale); 1.355, 1.248, 1.347, 1.249, 1.348, 1.252, 1.349, 1.250,

1.251, 1.350, 1.280, 1.352, 1.253, 1.351, 1.254, 1.353 e 1.256 (in quanto estendono o sembrano rendere più onerose le disposizioni sulla totalizzazione); 1.259 (recante misure sul riconoscimento dell'assegno di invalidità); 1.257 e 1.356 (suscettibili di determinare un'estensione di talune disposizioni del provvedimento al pubblico impiego senza criteri di gradualità); 1.258 e 1.357 (concernenti l'adeguamento delle quote contributive all'INPDAP); 1.283 (volto ad estendere l'applicazione temporale di norme più favorevoli rispetto a quelle introdotte dal disegno di legge in esame), 1.142 (suscettibile di determinare maggiori oneri deducibili per le imprese); 1.141, 1.0.13 e 1.0.11 (in relazione ai possibili oneri correlati al conseguimento del diritto al trattamento minimo da parte di soggetti attualmente esclusi); 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.18 (recanti l'estensione del diritto all'indennità di disoccupazione); 1.0.17 (avente ad oggetto agevolazioni contributive per i titolari di esattorie private), 1.0.19 (relativo al trattamento di fine rapporto ed al trattamento di liquidazione del personale ANAS), 1.0.20 (concernente forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia), 1.0.21 (volto a dare attuazione alle sentenze del TAR), 1.0.22 (in tema di cumulabilità tra pensioni di inabilità, assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL), 1.0.23 (connesso all'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati), 1.0.24 (avente ad oggetto la contribuzione figurativa per i periodi di congedo per maternità) e 1.0.25 (relativo alla revisione dei requisiti di contribuzione minima per l'accesso al trattamento di pensione).

Occorre poi valutare, gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti che risultano privi di clausola di copertura finanziaria: 1.21 (in relazione ai possibili oneri a carico delle regioni per le garanzie che queste sarebbero tenute a fornire), 1.22 (con riferimento alla riattribuzione del contributo già dovuto al fondo di garanzia); 1.106, 1.30 e 1.369 (con riferimento alla protrazione della deducibilità dei contributi a fondi pensione complementari per coloro che proseguono la contribuzione oltre gli attuali limiti d'età); 1.32 (da valutare anche in relazione alle disposizioni del testo che prevedono una riduzione del costo del lavoro), 1.133 (recante garanzia di un rendimento minimo da parte dei fondi pensione), 1.36 (concernente agevolazioni fiscali su forme previdenziali complementari trasferite all'estero), 1.38 (volto ad adeguare l'organico della COVIP), 1.37 (in materia di tassazione del riscatto esercitato da eredi), 1.41, 1.2, 1.65 e 1.63 (recanti eventuali benefici fiscali per gli enti pensionistici privatizzati); 1.139 (da valutare anche in relazione alle disposizioni del testo sulla separazione fra assistenza e previdenza), 1.93 (recante estensione del campo di applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione), 1.94 (suscettibile di determinare un'estensione di talune disposizioni del provvedimento in esame al pubblico impiego senza i criteri di gradualità previsti dalle norme ivi soppresse), 1.0.4 (giacché implica possibili effetti retroattivi), 1.0.5 (recante norme volte a trattenere in servizio pubblici dipendenti), nonché 1.0.10 e 1.0.9 (da valutare anche in relazione alla cartolarizzazione dei crediti correlati ai contributi per il settore agricolo).

In relazione al fascicolo IV, recante le proposte da 2.4 a 8.0.9, segnala gli emendamenti 3.2, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15 e 6.19, in quanto sembrano recare maggiori oneri o minori entrate, peraltro da quantificare, rispetto alla legislazione vigente e tenuto conto dell'assenza o della palese incongruità della copertura eventualmente associata.

Riscontra, inoltre, l'esigenza di valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti in ordine alla possibilità che comportino maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, ovvero si limitino a sopprimere risparmi recati dal disegno di legge, peraltro non correlati alla sua copertura, tenuto conto altresì dell'esigenza di verificare la congruità della copertura rispettivamente indicata dai proponenti: 2.6 (relativo alla fiscalizzazione di oneri sociali); 2.7, 2.8, 2.3, 2.9 e 2.10 (da valutare anche in relazione al testo); 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4 (recanti misure di sostegno alle pensioni minime); 3.9 (da valutare, tra l'altro, per possibili oneri correlati al conseguimento del diritto al trattamento minimo da parte di soggetti attualmente esclusi), 3.7 (recante estensione dell'aliquota di computo attualmente prevista per le gestioni pensionistiche dei commercianti), 3.6 (connesso all'incremento della soglia di cui al comma 2, dell'articolo 3), 3.8 (concernente interventi in favore dei prestatori di lavoro occasionali), 5.4 (recante soppressione della clausola finanziaria in relazione al riordino degli enti di previdenza), 5.0.1 (concernente il riordino della disciplina degli infortuni sul lavoro), 6.28 (connesso al contenzioso giudiziario in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici), 6.30 (concernente la determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici da privatizzare), 6.0.7 (connesso a disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali privatizzati), nonché 7.8 e 7.4 (recanti soppressioni di clausole di invarianza o di copertura finanziaria da valutare anche in relazione al parere sul testo). Occorre poi valutare, gli eventuali effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti privi di clausola di copertura finanziaria: 3.11 (concernente l'iscrizione degli associati in partecipazione e dei prestatori di lavoro occasionali nelle gestioni relative a lavoratori agricoli, artigiani e commercianti), 3.5 (relativo all'eventuale soppressione di risparmi derivanti dal comma 1, dell'articolo 3, peraltro non stimati nei saldi a legislazione vigente); 3.0.4, 8.0.6 e 8.0.3 (connessi al trattenimento in servizio di dipendenti pubblici); 5.1 e 5.3 (recanti soppressione della clausola finanziaria in relazione al riordino degli enti di previdenza); 6.12 (volto ad escludere la categoria dei giornalisti dal riordino delle norme previdenziali di cui al testo in esame), 6.23 e 6.0.10 (recanti disposizioni relative alla gestione degli enti previdenziali privatizzati); 6.24, 6.36 e 6.0.3 (connessi alla facoltà per gli enti previdenziali privatizzati di includere figure professionali di nuova istituzione con conseguenti possibili minori entrate per l'INPS); 6.0.2 (recante disposizioni sul Fondo Agenti Marittimi e Aerei), 6.0.4 (concernente la rateizzazione dei debiti contributivi in agricoltura); 6.0.5 e 6.0.8 (relativi alla possibile prosecuzione della contribuzione volontaria per periodi contestuali); 6.0.6 e 6.0.9 (afferenti al computo di periodi lavorativi effettuati dopo i 65 anni di età); 7.2 e 7.17 (recanti mo-

difiche della procedura relativa all'adozione dei decreti delegati, da valutare anche in relazione al parere sul testo); 8.8 (da valutare anche in relazione alla compatibilità con le disposizioni del testo); 8.1 e 8.7 (concernenti l'armonizzazione del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti); 8.3 (in relazione alla modifica dell'aliquota dei contributi agricoli unificati), 8.0.1 (volto ad introdurre disposizioni interpretative sulla perequazione automatica delle pensioni), 8.0.2 (relativamente alle disposizioni alternative al testo sulla totalizzazione nonché, ai sensi dell'articolo 5 ivi introdotto, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi), 8.0.5 (concernente riscatto di periodi di aspettativa per motivi di famiglia), 8.0.8 (recante disciplina del Fondo di previdenza del clero) e 8.0.9 (in materia di riordino della disciplina degli infortuni sul lavoro). Segnala, infine, che la proposta 7.1 sopprime le clausole di copertura del provvedimento in esame. Non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'emendamento 8.0.4 rappresenta una norma di carattere interpretativo che potrebbe evitare l'insorgenza di maggiori oneri nel futuro. Esprime, pertanto, sull'emendamento in questione un avviso favorevole. Esprime, inoltre, un avviso contrario sulle proposte 1.0.8 e 1.205 in quanto ritenute suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 1.42, 1.7, 1.148, 1.73 e 1.75, in quanto volte a sopprimere, un tutto o in parte, l'articolo 1, nonché sugli emendamenti 1.0.1/120, 1.0.1/3, 1.0.1/74, 1.0.1/35, 1.0.1/8, 1.0.1/70, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/14, 1.0.1/9, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/18, 1.0.1/19, 1.0.1/20, 1.0.1/21, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114 e 1.0.1/78, in quanto la soppressione o la modifica ivi indicata dell'articolo 1-*bis* determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Esprime, quindi, analoga valutazione sugli emendamenti 1.0.1/77, 1.0.1/123, 1.0.1/22, 1.0.1/38, 1.0.1/37, 1.0.1/36, 1.0.1/81, 1.0.1/124, 1.0.1/39, 1.0.1/65, 1.0.1/66, 1.0.1/67, 1.0.1/118, 1.0.1/116, 1.0.1/125, 1.0.1/82, 1.0.1/23, 1.0.1/79, 1.0.1/86, 1.0.1/85, 1.0.1/84, 1.0.1/83, 1.0.1/115, 1.0.1/87, 1.0.1/126, 1.0.1/24, 1.0.1/73, 1.0.1/59, 1.0.1/80, 1.0.1/25, 1.0.1/89, 1.0.1/127, 1.0.1/40, 1.0.1/90, 1.0.1/61, 1.0.1/92, 1.0.1/128, 1.0.1/91, 1.0.1/130, 1.0.1/97, 1.0.1/96, 1.0.1/94, 1.0.1/95, 1.0.1/98, 1.0.1/93, 1.0.1/129, 1.0.1/45, 1.0.1/72, 1.0.1/46, 1.0.1/99, 1.0.1/131, 1.0.1/51, 1.0.1/105, 1.0.1/106, 1.0.1/100, 1.0.1/107, 1.0.1/101, 1.0.1/102, 1.0.1/79, 1.0.1/103, 1.0.1/2, 1.0.1/133 e 1.0.1/50, in quanto sopprimendo o modificando l'articolo 1-*ter* vanificano o riducono i risparmi previsti.

Esprime, poi, avviso contrario sulle proposte 1.0.1/111, 1.0.1/41, 1.0.1/28, 1.0.1/68, 1.0.1/29, 1.0.1/135, 1.0.1/109, 1.0.1/71, 1.0.1/119, 1.0.1/117, 1.0.1/110, 1.0.1/134 e 1.0.1/30, in quanto vanificano o riducono i risparmi previsti dagli incentivi al posticipo del pensionamento; sugli emendamenti 1.0.1/48, 1.0.1/42, 1.0.1/44, 1.0.1/43, 1.0.1/60 e 1.0.1/32, in quanto vanificano o riducono i risparmi derivanti dall'introduzione di un massimale pensionistico; sulle proposte 1.146, 1.65, 1.287, 1.288,

1.166, 1.167, 1.289, 1.61, 1.168, 1.170, 1.162 e 1.285, in quanto asistematici rispetto all'emendamento 1.0.1 del Governo.

Precisa, inoltre, che gli emendamenti 1.0.1/34, 1.0.1/58, 1.0.1/49, 1.0.1/64, 1.0.1/137, 1.0.1/136, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.110, 1.268, 1.147, 1.263, 1.74, 1.149, 1.266, 1.112, 1.265, 1.150, 1.113, 1.151, 1.117, 1.114, 1.115, 1.116, 1.119, 1.155, 1.269, 1.83, 1.120, 1.145, 1.8, 1.144, 1.76, 1.262, 1.156, 1.157, 1.77, 1.158, 1.159, 1.78, 1.271, 1.160, 1.163, 1.44, 1.284, 1.98, 1.169, 1.10, 1.176, 1.43, 1.292, 1.359, 1.95, 1.376, 1.178, 1.177, 1.179, 1.293, 1.6, 1.370, 1.180, 1.294, 1.11, 1.12, 1.121, 1.122, 1.187, 1.124, 1.181, 1.182, 1.295, 1.185, 1.123, 1.297, 1.186, 1.298, 1.188, 1.299, 1.125, 1.126, 1.127, 1.260, 1.128, 1.273, 1.130, 1.232, 1.338, 1.132, 1.129, 1.58, 1.200, 1.100, 1.312, 1.211, 1.52, 1.317, 1.217, 1.323, 1.106, 1.131, 1.30, 1.229, 1.335, 1.230, 1.336, 1.233, 1.234, 1.339, 1.240, 1.358, 1.367, 1.369, 1.35, 1.373, 1.374, 1.241, 1.342, 1.135, 1.96, 1.37, 1.282, 1.243, 1.343, 1.2, 1.65, 1.63, 1.91, 1.355, 1.248, 1.347, 1.249, 1.348, 1.252, 1.93, 1.349, 1.250, 1.251, 1.350, 1.280, 1.352, 1.56, 1.253, 1.351, 1.254, 1.353, 1.67, 1.255, 1.354, 1.256, 1.259, 1.360, 1.375, 1.94, 1.257, 1.356, 1.258, 1.357, 1.283, 1.142, 1.3, 1.69, 1.1, 1.109, 1.141, 1.5, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.14, 1.0.12, 1.0.17, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.25, 1.0.10, 1.0.9, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.118, 2.6, 2.8, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.4, 3.9, 3.7, 3.11, 3.5, 3.6, 3.2, 3.1, 3.3, 3.8, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.1, 4.2, 6.25, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.4, 5.1, 5.3, 5.0.1, 6.20, 6.10, 6.21, 6.22, 6.15, 6.19, 6.30, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.8, 6.0.6, 6.0.9, 8.12, 8.13, 8.1, 8.20, 8.21, 8.24, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.7, 8.0.2, 8.0.6, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.9, comportano maggiori oneri o minori entrate.

Sulle proposte 1.79, 1.171, 1.290, 1.173, 1.291, 1.174, 1.175, 1.162, 1.300, 1.46, 1.82, 1.84, 1.191, 1.274, 1.48 e 5.2, che sopprimono alcuni criteri di delega alterando la sistematicità del provvedimento, esprime avviso contrario; segnala, quindi, gli emendamenti 1.154, 1.152, 1.118, 1.264, 1.190, 1.189, 1.301, 1.302, 1.194, 1.47, 1.60, 1.272, 1.195, 1.303, 1.59, 1.143, 1.196, 1.304, 1.200, 1.201, 1.308, 1.199, 1.202, 1.309, 1.192, 1.85, 1.49, 1.203, 1.50, 1.204, 1.51, 1.311, 1.310, 1.371, 1.206, 1.207, 1.313, 1.208, 1.275, 1.314, 1.209, 1.315, 1.20, 1.214, 1.320, 1.193, 1.216, 1.322, 1.218, 1.324, 1.219, 1.325, 1.276, 1.220, 1.326, 1.221, 1.327, 1.53, 1.363, 1.134, 1.281, 1.222, 1.328, 1.28, 1.223, 1.329, 1.224, 1.330, 1.225, 1.331, 1.277, 1.333, 1.228, 1.334, 1.235, 1.87, 1.236, 1.278, 1.237, 1.340, 1.239, 1.89, 1.242, 1.246, 1.344, 1.244, 1.40, 1.103, 1.41, 1.245 e 1.345, in quanto non determinano oneri per la finanza pubblica, bensì riducono l'incentivazione allo sviluppo della previdenza complementare, esprimendo su di essi il proprio avviso contrario.

Esprime, infine, avviso contrario sulle proposte 7.1, 7.8, 7.4, 7.17, 7.16, 7.5, 7.18 e 7.6, in quanto, sopprimendo o modificando l'articolo 7 del disegno di legge in titolo, vanificano la copertura finanziaria del provvedimento; nonché sulle proposte 6.0.1 (in quanto riformula strutture e compiti della Commissione parlamentare sugli enti previdenziali configu-

rando una sovrapposizione con le funzioni ministeriali di vigilanza sui predetti enti), 6.0.2 (volto a stabilire la privatizzazione di un fondo previdenziale obbligatorio senza definire regole, vigilanza e garanzie a tutela degli iscritti) e 6.0.7 (concernente la cessione del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni, per i profili di competenza della Commissione bilancio, sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire un esame più approfondito delle questioni emerse nel dibattito.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono ancora in corso i necessari contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di realizzare la preannunciata audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Gianfranco Micciché, e del capo del dipartimento per le politiche di sviluppo, dottor Fabrizio Barca, sul rapporto annuale del Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione. Ribadisce l'opportunità – ove possibile – di svolgere tali audizioni quanto più sollecitamente possibile ed avverte che fornirà le opportune indicazioni sul merito non appena i suddetti contatti saranno stati perfezionati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ASCIUTTI informa che il sopralluogo a Mosca e San Pietroburgo, previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, non si terrà – come prospettato nella seduta dell'11 febbraio scorso – nel corso della prima settimana di maggio, ma in una data diversa che verrà definita successivamente.

Egli informa altresì di aver preso contatti con il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas, il quale ha assicurato la propria disponibilità ad intervenire nell'Ufficio di Presidenza, che si terrà orientativamente martedì prossimo, 24 febbraio, alle ore 14,30 al fine di avviare un confronto politico tra i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca e del Ministero dell'economia in merito alla questione delle risorse disponibili per la corresponsione delle borse di studio ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 (A.S. n. 933).

IN SEDE CONSULTIVA

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuta la risposta formale da parte della Presidenza del Senato alla richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 7^a del disegno di legge in titolo. Giudica pertanto opportuno rinviare l'esame del provvedimento sul quale ribadisce la

volontà della Commissione, qualora non sia accolta detta richiesta, di proseguire comunque l'esame in sede consultiva con l'approvazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 337)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (*UDC*), il quale osserva preliminarmente che l'atto in titolo, reca la proposta di ripartizione degli stanziamenti sia del Fondo per l'edilizia universitaria che del Fondo per l'università, i cui importi complessivi sono stabiliti nell'allegato n. 2 della legge finanziaria per il 2004.

Soffermandosi in primo luogo sulle singole voci di spesa fra cui il Governo intende ripartire il Fondo per l'edilizia, rileva che 153 milioni di euro sono destinati all'edilizia universitaria, 42 milioni per gli interventi per megatenei e 800 mila euro per le iniziative volte alla salvaguardia di Venezia.

Rispetto alla ripartizione del 2003, evidenzia una riduzione dello stanziamento complessivo pari al 2,2 per cento, che peraltro investe esclusivamente l'edilizia universitaria. Si tratta di una decurtazione a suo giudizio criticabile, attesa la già complessiva inadeguatezza dei fondi attualmente stanziati per l'edilizia, come del resto emerse nel corso dell'esame in Commissione della proposta di riparto per il 2003.

In proposito, egli rammenta che nello schema di parere che, in qualità di relatore, illustrò alla Commissione e che non venne messo ai voti per mancanza del prescritto numero legale, vi era un esplicito richiamo alla necessità di prevedere ulteriori finanziamenti per consentire alle università di realizzare interventi edilizi pluriennali indispensabili allo sviluppo scientifico e didattico degli atenei.

Egli giudica indi auspicabile che di tali considerazioni si dia conto nel parere che la Commissione si appresta a votare.

Oltretutto, prosegue, il giudizio sull'inadeguatezza dei fondi per l'edilizia è riconosciuto persino dallo stesso Ministro nella relazione allegata alla proposta di riparto.

Quanto poi alla proposta di ripartizione degli stanziamenti del Fondo per l'università e la ricerca, essa prevede 28 milioni di euro per la ricerca in Antartide, 10 milioni per la diffusione della cultura scientifica, 100 milioni per il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB) e 99 milioni per i progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Passando indi a confrontare l'ammontare complessivo del Fondo, stabilito nell'allegato n. 2 della legge finanziaria per il 2004, con quello dello scorso anno, egli stigmatizza anzitutto la sensibile decurtazione effettuata, pari al 31,65 per cento.

Con specifico riferimento alla proposta di ripartizione, egli giudicherebbe altresì opportuni alcuni chiarimenti da parte del Governo, in particolare sulle ragioni del mancato rifinanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), oltre che della considerevole riduzione (pari al 17,22 per cento) dello stanziamento diretto ai PRIN, che rappresentano un importante stimolo per l'attività di ricerca nel Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale anzitutto osserva che il provvedimento concerne il riparto della somma, pari a oltre 10 milioni di euro, da destinare – ai sensi del decreto ministeriale n. 623 del 1996 – al funzionamento degli istituti scientifici speciali.

Egli ricorda che a tal fine il Ministero ha costituito una Commissione con il compito di esaminare le domande degli istituti scientifici speciali trasmesse entro il 31 dicembre 2002. In proposito egli coglie l'occasione per stigmatizzare il ritardo con cui il provvedimento giunge all'esame della Commissione e per sollecitare il Governo a fornire chiarimenti in merito.

Il relatore ricorda inoltre che la Commissione ministeriale, nell'esaminare le domande pervenute e nel determinare l'ammontare del contributo, ha tenuto conto di determinati criteri, quali la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica, nonché la capacità di realizzazione dei progetti in corso.

Passando poi a considerare l'ammontare complessivo stanziato, egli rileva che esso risulta inferiore rispetto al 2002, nonostante che il numero delle domande complessive, pari a 124, abbia invece registrato un significativo incremento.

Avviandosi a concludere, il relatore ricorda che le domande accolte sono pari a 107, atteso che la Commissione ministeriale ha ritenuto non finanziabili 13 istanze.

Egli osserva indi che, nel raffronto con gli stanziamenti previsti per l'anno 2002, alcuni enti, quali il Centro veneto di studi e ricerche sulle civiltà classico orientali, nonché il CEINGE-biotecnologie avanzate dell'u-

niversità Federico II, subiscono una drastica riduzione del finanziamento previsto.

La Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene infine di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

307^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che il relatore, senatore Cicolani, ha illustrato un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere alcune delle osservazioni del relatore. Nel merito dello schema di regolamento, ritiene che la nuova articolazione organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisca un elemento di forte cambiamento rispetto al passato. Esprime tuttavia le proprie riserve sulla articolazione dei quattro dipartimenti che, a suo parere, non sono funzionali alla missione attribuita allo stesso dicastero. Ulteriori perplessità suscita inoltre la Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti prevista all'articolo 2 dello schema di regolamento, la cui funzione di coordinamento non risulta sufficientemente definita. Considerato poi il numero dei dipendenti in servizio al Ministero, sarebbe opportuno creare un apposito dipartimento che si occupi della gestione del personale. Anche il dipartimento del territorio richiederebbe maggiore attenzione, non soltanto per gli aspetti legati al suo sviluppo ma anche per quelli inerenti alla sua difesa. Per quanto riguarda poi le attribuzioni conferite al Dipartimento per la navigazione ed il tra-

sporto marittimo ed aereo, paventa il rischio di un sovraccarico di competenze. Appare quindi opportuno separare il trasporto aereo e terrestre dal trasporto marittimo. Con riferimento alla creazione dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), fa presente che i cambiamenti organizzativi non si realizzano operando mere modifiche di denominazione e che forse sarebbe più opportuno mantenere l'originale denominazione di «Provveditorati alle opere pubbliche». Ritiene inoltre che l'affidamento della realizzazione di grandi eventi al Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia sia inappropriato, poiché tali eventi richiedono capacità organizzative diverse da quelle sviluppate nell'ambito di tale dipartimento. Osserva poi che l'articolazione dei SIIT non riprende la distinzione tra territorio ed edilizia che andrebbe invece recuperata. Si dichiara infine disponibile a votare favorevolmente sulla proposta di parere del relatore nel caso in cui vengano recepite le sue osservazioni.

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*) formula considerazioni critiche sullo schema di regolamento in esame, giudicando alcuni degli elementi in esso contenuti insufficienti a conferire il necessario slancio all'azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva quindi che la Conferenza dei capi dipartimento rievoca, per certi versi, le vicende della Conferenza dei provveditori, che in passato non si è segnalata per un apporto particolarmente incisivo alle politiche del Ministero. Per quanto riguarda poi la figura del capo del personale, ricorda che la stessa è posta a capo di ben diciottomila dipendenti e che, allo scopo di conferirgli la giusta autorevolezza, sarebbe preferibile che il suo riferimento diretto fosse il Ministro o uno dei Vice ministri. Al fine di concentrare la sua azione unicamente sulla gestione e sulle politiche del personale è inoltre necessario liberarlo da ulteriori attribuzioni, quali quelle relative ai servizi generali e all'informatica, che rischiano di disperdere l'efficacia della sua azione. Fa presente infine la necessità di dedicare particolare attenzione alle questioni della tutela idrogeologica del territorio, a seguito della cancellazione della figura del magistrato delle acque.

Il vice ministro MARTINAT, in sede di replica, fa presente che le osservazioni del Consiglio di Stato sono state tenute nel dovuto conto, attraverso il recepimento di ben diciotto dei venti rilievi mossi. Per quanto riguarda l'articolazione organizzativa dei dipartimenti si è proceduto ad una semplice operazione di disaggregazione e di riaccorpamento delle funzioni. Con riferimento all'accorpamento del SIIT Lombardia, osserva che le dimensioni e gli ambiti di operatività di tale regione sono tali da richiedere un'apposita struttura organizzativa preposta ai compiti inerenti alle infrastrutture ed ai trasporti.

Il presidente GRILLO sottolinea che le norme da cui il provvedimento in esame trae origine implicano strutture di tipo sovregionale per l'espletamento di funzioni che altrimenti non avrebbero ragione di non essere devolute alle amministrazioni regionali.

Il relatore, senatore CICOLANI (FI), dichiara di apprezzare le osservazioni esposte dai senatori Zanda e Pellegrino, delle quali intende in parte tener conto ai fini della redazione definitiva del parere. Per quanto riguarda, in particolare, la difesa del suolo, osserva che gran parte delle competenze è passata al Ministero dell'ambiente e alle regioni. In merito al necessario coordinamento che dovrà essere realizzato tra i diversi dipartimenti del Ministero, apprezza la soluzione della Conferenza dei capi dipartimenti prevista dall'articolo 2 dello schema di regolamento. Fa presente infine che il SIIT rappresenta qualcosa di diverso dal provveditorato alle opere pubbliche poiché assomma anche le competenze relative ai servizi di trasporto.

I senatori VERALDI (Mar-DL-U) e Paolo BRUTTI (DS-U) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie il parere favorevole con le osservazioni predisposto dal relatore (pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana di mercoledì 11 febbraio 2004) dando mandato allo stesso di integrarlo con le osservazioni derivanti dal dibattito e da lui accolte.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO N. 328

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 328),

considerato che

dà attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 152 del 2003 che ha modificato il decreto legislativo n. 300 del 1999 nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture dei trasporti;

provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione riconfermando l'articolazione in quattro dipartimenti costituiti da n. 16 direzioni generali ed uffici di livello dirigenziale generale;

provvede al riordino degli uffici decentrati dell'Amministrazione con l'istituzione dei servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) articolati in due settori organici l'uno relativo all'area infrastrutture e l'altro all'area trasporti;

constatato che sul regolamento sono intervenuti:

il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

le osservazioni della 1^a Commissione affari costituzionali e della 5^a Commissione bilancio del Senato e anche il parere favorevole del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica reso con nota di lettura;

esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2-*ter* dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2003, istitutivo a livello sovraregionale dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, il carattere della sovraregionalità organizzativa, esplicitamente contemplato nella fonte primaria e legittimamente rilevato dal Consiglio di Stato, sia insormontabile almeno relativamente alle regioni continentali e che, pertanto, non può essere condivisa l'individuazione del SIIT Lombardia a dimensione unica regionale ma si debba procedere

all'accorpamento della regione Lombardia con la regione Liguria, ferma l'istituzione del SIIT Piemonte-Valle d'Aosta;

b) si debba perseguire, in un ottica di ottimizzazione della funzionalità organizzativa un momento istituzionale di raccordo tra uffici centrali e decentrati del Ministero e che tale momento possa rinvenirsi nel prevedere la partecipazione stabile del Direttore generale del SIIT per il Lazio e per l'Abruzzo alla Conferenza permanente dei Capi dipartimento, contemplata dall'articolo 2 dello schema di regolamento; parimenti deve prevedersi la possibilità che i Capi dipartimento, partecipino alle riunioni della Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT, presieduta dal Direttore generale del SIIT per il Lazio e per l'Abruzzo, di cui al comma 8 dell'articolo 11 dello schema di regolamento;

c) alla luce del nuovo testo (2002) della Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) i compiti attribuiti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 8 dello schema di regolamento, debbano essere opportunamente integrati prevedendo esplicitamente le attività relative alla vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce;

d) all'articolo 11 comma 8 è preferibile sostituire la parola «presieduta» con la parola «condannata»;

e) è del tutto opportuno che venga limitata la fase transitoria e pertanto, venga soppresso il comma 4 dell'articolo 16;

f) sia approfondita la possibilità di mantenere il magistrato delle acque di Venezia in quanto figura peculiare e difficilmente sostituibile nell'ambito della riforma del dicastero;

g) sia valutata la possibilità che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio estenda la sua competenza anche alla difesa dello stesso, ferme restando le competenze già attribuite ad altri dicasteri.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

213^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di procedere preliminarmente al seguito dell'esame dello schema n. 325 e all'esame dello schema n. 331.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38». (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che con riguardo al provvedimento in titolo è stata svolta la relazione e si è aperto il dibattito.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BONGIORNO (AN) e il sottosegretario DOZZO rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ha richiamato l'opportunità di svolgere audizioni informali sullo schema in esame, il PRESIDENTE, precisato che tali audizioni potranno eventualmente essere definite nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura». (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, rilevando che lo schema in esame intende dare attuazione alla delega legislativa prevista all'articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 2003, per il completamento del processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Illustra quindi il provvedimento, che si compone di 15 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I relativo ai soggetti ed alle attività nel settore agricolo, il Capo II all'integrità aziendale ed il Capo III alla semplificazione amministrativa. In particolare, l'articolo 1, al primo comma, sostituisce la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), con la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), semplificando la procedura affinché le imprese possano ottenere tale qualifica, ciò che avviene qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e una determinata quota dei soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La definizione di IAP ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa previdenziale e tributaria.

L'articolo 2 stabilisce che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società di cui sopra deve contenere l'indicazione di società agricola. Ad esse viene riconosciuto, al comma 3, anche l'esercizio del diritto di prelazione così come sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti.

L'articolo 3, contenente disposizioni in favore dell'imprenditoria agricola giovanile, stabilisce in via generale il requisito dell'età non superiore a quarant'anni per essere definito giovane imprenditore agricolo, conformemente al regolamento CE n. 1257 del 1999, mentre al comma 2 le misure incentivanti previste a favore dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno sono estese a tutti gli imprenditori agricoli. Precisa che al comma 3 viene previsto un credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE), del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999 con modalità di applicazione da determinarsi con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

mentre il comma 4 introduce misure di agevolazione in materia di imposta di registrazione dei contratti d'affitto per i giovani imprenditori.

L'articolo 4, applica la disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 anche agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro che intendano vendere prodotti agricoli, mentre l'articolo 5, in attuazione del punto q) della delega, detta disposizioni in materia di organizzazioni dei produttori. Di particolare rilievo appaiono, al riguardo, le disposizioni relative all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il MIPAF, le quali, in caso di grave squilibrio del mercato, possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sottolineando, per le organizzazioni di produttori riconosciute, la priorità nell'attribuzione degli aiuti di stato per l'organizzazione della produzione e del mercato.

Nell'ambito del Capo II, relativo all'integrità aziendale, l'articolo 6 detta norme per la conservazione dell'integrità fondiaria, con l'obiettivo di limitare il frazionamento per causa successoria, favorendo il trasferimento di estensioni di terreno in grado di raggiungere i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa comunitaria per l'accesso agli aiuti strutturali. La norma infatti prevede ora che al trasferimento – a qualsiasi titolo – di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo a titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento, si applicano le esenzioni da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

L'articolo 7 estende il diritto di prelazione e di riscatto agrari agli assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA, equiparandoli ai proprietari coltivatori diretti, in ordine ai diritti ora citati nella compravendita dei fondi confinanti, mentre l'articolo 8, in materia di ricomposizione fondiaria, prevede al comma 1 la riduzione della metà delle imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini e al comma 2 che alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

L'articolo 9, contiene agevolazioni per incentivare l'accorpamento aziendale, prevedendo che per la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finite della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro sia dovuta in misura fissa. Osserva inoltre che dalla relazione al provvedimento presentata dal Governo, si evince che la «misura fissa» dell'imposta di registro coincide con l'importo minimo della medesima.

L'articolo 10 incentiva la ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa, riducendo a ad un terzo le imposte dovute per la stipula di tali contratti tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune, mentre l'arti-

colo 11, in tema di valorizzazione del patrimonio abitativo rurale, prevede misure riguardanti i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione, che vengono ristrutturati e poi locati per almeno 5 anni. I redditi di tali fabbricati sono infatti considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

Nell'ambito del Capo III, in materia di semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese, l'articolo 12 e reca disposizioni relative al Fascicolo aziendale elettronico e alla Carta dell'agricoltore e del pescatore, ai fini di corrispondere ai requisiti richiesti dal regolamento CE n. 1782 del 2003, per la cui gestione e aggiornamento le modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 13, in attuazione di quanto previsto dal nuovo regolamento comunitario generale in materia di politica agricola comune n. 1782 del 2003, contiene alcune disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli agricoltori, mentre l'articolo 14 prevede che ai fini della semplificazione degli adempimenti per le attività agricole soggette alla determinazione del reddito in modo forfettario, nonché per l'agriturismo, la tenuta della contabilità sia limitata ai registri IVA.

L'articolo 15, infine, mira a semplificare la definizione delle controversie in materia di aiuti pubblici in agricoltura, attraverso la migliore definizione della procedura di arbitrato mediante la Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura. Si riserva di approfondire alcune formulazioni del testo in esame meritevoli di chiarimenti, anche alla luce delle disposizioni vigenti.

In base alle suesposte considerazioni, propone sin d'ora l'espressione di un parere favorevole a condizione che sia definita quale attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per il loro conferimento ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione e, comunque, per assicurarne la messa in sicurezza operate dallo stesso soggetto che ne effettua la raccolta; sia esteso agli imprenditori agromeccanici il trattamento previdenziale previsto per gli imprenditori agricoli professionali, ed ai loro dipendenti quello dei lavoratori agricoli; siano esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i rapporti di lavoro instaurati con le aziende agromeccaniche; sia estesa all'imprenditore agromeccanico la possibilità di realizzare opere e fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica anche in zona agricola e per la realizzazione di tali opere e fabbricati si applichino, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera *a*) e all'articolo 10, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14». (n. 334)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo è stata svolta la relazione ed è iniziata la discussione generale.

Ha quindi la parola il senatore MINARDO (*FI*), il quale fa osservare come lo schema n. 334 recepisca una direttiva di cruciale importanza per il consolidamento e la difesa degli interessi dei produttori di miele, che rappresentano una delle realtà più importanti del settore produttivo nazionale. In particolare, ricorda come la produzione di miele italiano si caratterizzi per l'estrema varietà delle tipologie prodotte in tutto il territorio, soffermandosi in particolar modo sulla qualità della produzione e sulla necessità di una tutela più forte per i produttori meridionali ed in particolare delle provincie siciliane di Ragusa, Siracusa e Catania. Il rapido recepimento della direttiva 2001/110/CE consentirà, a suo avviso, di tutelare a un tempo la posizione dei produttori e i diritti dei consumatori ad acquistare un prodotto riconoscibile e di alta qualità.

Dichiara inoltre di condividere le perplessità precedentemente espresse dalla senatrice De Petris in ordine al mancato recepimento della direttiva citata in riferimento alla produzione di miele per uso industriale, auspicando che il relatore possa inserire tale rilievo nella propria proposta di osservazioni.

Il relatore AGONI (*LP*), dopo aver richiamato in termini generali le linee fondamentali del dibattito svolto, dichiara di condividere le opinioni dei senatori De Petris e Minardo in ordine alla necessità di recepire integralmente il testo della direttiva n. 2001/110/CE, oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo, in quanto all'articolo 1, comma 3, del provvedimento, laddove si definisce il miele per uso industriale, si omette la parte del corrispondente testo della direttiva comunitaria recepita, che fa riferimento ai prodotti alimentari «destinati ad essere successivamente lavorati».

Dichiara inoltre di non condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Murineddu in ordine alla mancata previsione di un adeguato sistema di controlli, ricordando come nel testo dello schema in esame a tale aspetto siano stati dedicati ben tre articoli, che definiscono forme di controllo a suo avviso più che adeguate.

Il sottosegretario DELFINO, dopo aver ricordato che lo schema n. 334 attua il recepimento di una direttiva di grande rilievo per il settore della produzione di miele, si sofferma su quanto affermato dal relatore

Agoni, dichiarando di convenire sulla proposta di integrazione del testo dello schema in esame con l'uso della denominazione completa. Dichiarò comunque di condividere le osservazioni formulate per quanto concerne gli aspetti generali del provvedimento, ritenendo tuttavia che tali aspetti trovino attualmente già accoglimento nell'attuale formulazione dello schema.

Il presidente RONCONI, ricordato che la Commissione affari costituzionali deve ancora esprimere le proprie osservazioni sullo schema in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2601) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2152) SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2171) ROLLANDIN ed altri. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2197) MAGNALBÒ. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(2342) MINARDO. – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il senatore BONGIORNO (AN) sottolinea fortemente la necessità di approvare in tempi rapidi i disegni di legge all'esame congiunto, in quanto la disciplina prevista in materia di indicazione dell'origine dei prodotti alimentari deve essere, a suo avviso, ispirata a criteri di maggior rigore. Tale necessità appare inoltre ampiamente condivisa, ove si consideri che i disegni di legge, di cui uno di iniziativa popolare, sono stati presentati da esponenti delle più diverse forze politiche.

Osserva come la assoluta necessità di adottare provvedimenti efficaci e rapidi per regolamentare in modo certo l'indicazione dell'origine dei prodotti si sia resa di recente sempre più impellente, anche a seguito delle numerose iniziative (oggetto anche di numerose interrogazioni parlamentari), che costituiscono, a suo avviso, dei tentativi di compromettere surrettiziamente i caratteri dominanti del sistema agroalimentare nazionale, notoriamente caratterizzato dalla netta prevalenza di produzioni tipiche e di qualità, come nel caso delle cosiddette bevande di fantasia.

Al riguardo, sottolinea la necessità di difendere i profili della qualità, tipicità ed autenticità dei prodotti, in quanto dalla capacità di conservare tali caratteri dipenderà la possibilità per il comparto agroalimentare nazionale di continuare ad occupare un ruolo di primo piano nel sistema produttivo nazionale inteso nel suo complesso.

Ribadisce pertanto la necessità che la Commissione provveda ad approvare i disegni di legge in titolo il più rapidamente possibile.

Con riguardo alle perplessità che tali iniziative legislative potrebbero far sorgere in termini di compatibilità con la normativa europea, ritiene preferibile per il momento approvare tali proposte rinviando a una fase successiva un eventuale confronto dialettico a livello comunitario, anche considerando la assoluta rilevanza che un sistema di indicazione obbligatoria dell'origine può avere sia per tutelare i prodotti tipici e di qualità, che le aspettative dei consumatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

indi del Vice Presidente

RAGNO

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta è stata effettuata la relazione sullo schema di decreto legislativo in titolo, prospetta l'opportunità di svolgere apposite audizioni delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti previdenziali e di altre eventuali amministrazioni competenti in materia, secondo una tempistica compatibile con il rispetto del termine finale per l'espressione del parere, previsto per il 5 marzo.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver sottolineato l'opportunità di svolgere apposite audizioni estese anche agli enti previdenziali, esprime il proprio disappunto per l'assenza di un rappresentante del Governo nell'odierna seduta, rilevando che tale atteggiamento risulta del tutto inaccettabile, atteso che i pareri parlamentari espressi dalla Commissione sugli schemi di decreto legislativo sono rivolti all'Esecutivo.

Durante l'*iter* procedurale inerente al disegno di legge n. 848-B, recante una delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, era già stato espresso dalle forze politiche di opposizione – nonché da taluni esponenti della maggioranza – un giudizio critico in ordine alla norma di delega, contenuta nell'ambito dello stesso, relativa ai servizi ispettivi e peraltro era stato anche presentato in proposito l'ordine del giorno 0/848-B/1/11, a firma del relatore e accolto dall'Esecutivo, finalizzato a salvaguardare l'autonomia degli enti e degli organi che esercitano l'attività ispettiva.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, sono ravvisabili evidenti vizi di eccesso di delega, riguardo alla disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in titolo, che attribuisce alla direzione generale istituita presso il Ministero del lavoro compiti di direzione e di coordinamento delle attività ispettive anche in relazione alle funzioni svolte a tal proposito dagli enti previdenziali, con conseguente compromissione dell'autonomia ispettiva di tali enti.

Inoltre la disciplina contenuta nell'articolo 8, comma 4 del provvedimento in titolo- relativa ai criteri volti ad uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 – e quella contenuta al comma 5 dello stesso articolo – che attribuisce agli enti previdenziali il compito di espletare attività di prevenzione e promozione nelle aziende – risultano entrambe incostituzionali per carenza di delega, non essendo ravvisabile alcun riferimento a tali profili nell'ambito della legge n. 30 del 2003.

In relazione alla tematica attinente al settore della sicurezza del lavoro e della legislazione sociale – prosegue l'oratrice – va evidenziato che la stessa, a seguito della modifica del Titolo V, parte II della Costituzione, rientra nell'ambito della attività legislativa concorrente tra Stato e regioni – come ha rilevato lo stesso relatore nell'ambito dell'esposizione preliminare – e conseguentemente è ravvisabile un vizio di incostituzionalità del provvedimento in titolo anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Quindi il Governo, nonostante i proclami, impronta le proprie scelte ad una visione di fondo centralistica e poco rispettosa delle sfere di autonomia delle regioni.

Riguardo all'articolo 1 – prosegue l'oratrice – appare piuttosto confusa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Va infatti rilevato che la puntuale individuazione di tale fattispecie risulta determinante per distinguere, in materia lavoristica, i diritti disponibili da quelli indisponibili.

Anche il riferimento alla vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, contenuta all'articolo 1, comma 1, risulta piuttosto generico, non essendo specificato se in tale dizione sia ricompresa anche la contrattazione di secondo livello.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, attribuisce alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza il compito di definire le linee di indirizzo per la realizzazione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, omettendo inspiegabilmente il riferimento agli illeciti in materia lavoristica.

L'articolo 8, comma 1 – prosegue l'oratrice – incentra l'attività di promozione e prevenzione nelle aziende, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, sulle questioni di maggiore rilevanza sociale, non provvedendo tuttavia ad individuare l'organo incaricato di valutare l'importanza sociale di una determinata tematica.

La disposizione normativa contenuta al comma 3 dell'articolo 8 comporta una violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, prefigurando una vera e propria situazione di conflitto di interessi, in quanto contempla la possibilità per gli istituti preposti alla vigilanza di stipulare convenzioni per l'attività di informazione ed aggiornamento con le stesse imprese, assoggettate in quanto tali alla funzione di controllo in questione.

Risulta del tutto inaccettabile – prosegue l'oratrice – anche la disciplina prevista nell'ambito del comma 1 dell'articolo 8, ultimo periodo, in base alla quale durante lo svolgimento di attività di promozione nelle aziende, il personale ispettivo non riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, con la conseguenza che lo stesso qualora ravvisi degli illeciti, non è tenuto a compiere le necessarie attività di verifica e di riscontro degli elementi probatori.

La disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 10, persegue la finalità, in sé condivisibile, di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro – peraltro senza alcun riferimento alla materia della legislazione sociale – anche se le modalità scelte per il raggiungimento di tale obiettivo risultano del tutto incongrue ed inadeguate, in quanto un siffatto modulo organizzativo presupporrebbe l'attribuzione a qualsivoglia amministrazione interessata del potere di procedere ad una verifica su tutti gli illeciti, e non solo quindi su alcune tipologie di violazioni.

Al comma 5 dello stesso articolo si prevede che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo possano essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti da parte di altre amministrazioni interessate, senza connotare tale facoltà come un vero e proprio obbligo di utilizzo dei dati probatori emersi dai verbali.

L'articolo 11 – prosegue l'oratrice – prefigura una terza e ulteriore sede di conciliazione oltre a quelle già esistenti – ossia quella contrattuale e a quella prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile –, peraltro introducendo un rinvio all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, del tutto incongruo ed incomprensibile.

Il comma 1 del predetto articolo subordina il tentativo di conciliazione monocratica alle richieste di intervento ispettivo, senza precisare chi sia legittimato in ordine alle stesse. Nel medesimo comma si prevede che la direzione provinciale del lavoro possa avviare il tentativo di conciliazione avvalendosi di un proprio funzionario «anche con qualifica ispettiva», con la conseguenza sul piano logico-ermeneutico che tale facoltà è riconosciuta anche a funzionari privi di tale qualifica – ad esempio rientranti nei ruoli amministrativi –.

La questione relativa all'individuazione dei diritti disponibili si pone anche in riferimento alla disposizione normativa in questione, essendo nel caso di specie prefigurata l'ipotesi, piuttosto singolare, che qualora dalla richiesta di intervento si evincano profili di tutela di diritti disponibili dei lavoratori, possa essere omesso l'espletamento dell'attività ispettiva, procedendosi in tal caso esclusivamente all'effettuazione del tentativo di conciliazione. Peraltro il comma 6 dell'articolo 11 dispone che analoga procedura conciliativa possa aver luogo nel corso delle attività di vigilanza, qualora l'ispettore ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Il comma 4 dell'articolo 11 – prosegue l'oratrice – inquadra implicitamente il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nell'ambito dei diritti disponibili, prevedendo una procedura conciliativa che risulta nel caso di specie del tutto inaccettabile, attesa l'evidente natura indisponibile di tali situazioni giuridiche soggettive. Peraltro, anche durante l'iter del disegno di legge n. 848-B è emersa la chiara volontà del Governo di declassare taluni diritti indisponibili in materia lavoristica e previdenziale, e comunque nel provvedimento in esame tale declassamento viene introdotto in maniera surrettizia e con scarsa trasparenza.

La disciplina contenuta al comma 2 dello stesso articolo 11 tende a sminuire le possibilità di tutela della parte più debole, ossia del lavoratore, prevedendo la mera facoltà per lo stesso di ricorrere all'assistenza di organizzazioni sindacali e non quindi l'obbligatorietà dell'assistenza stessa – quanto mai opportuna in tali situazioni –.

L'articolo 12 contempla la fattispecie della diffida accertativa per i crediti retributivi, senza precisare se tali crediti siano esclusivamente riconducibili a quelli previsti nei contratti collettivi nazionali oppure anche a quelli prefigurati nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Inoltre, il destinatario della diffida viene individuato con la dizione «datore di lavoro», che tuttavia risulta piuttosto limitativa, atteso che sarebbe stato opportuno introdurre un riferimento anche ai committenti, in modo tale da assicurare una tutela anche ai cosiddetti lavoratori atipici – e non solo quindi ai lavoratori subordinati –.

L'articolo 16 prevede, «in via alternativa», una facoltà di ricorso alla Direzione regionale del lavoro avverso le ordinanze-ingiunzione emesse, non precisando se l'esperimento di tali tutele precluda o meno la possibilità per l'interessato di avvalersi in fase successiva dei rimedi giurisdizionali attualmente esistenti.

L'articolo 17 al comma 2 – prosegue l'oratrice – stabilisce che i ricorsi avverso gli atti delle direzioni provinciali del lavoro vadano inoltrati alla direzione regionale del lavoro, senza precisare se tale disposizione abbia natura obbligatoria e soprattutto se l'utilizzo di tali rimedi precluda anche in tale caso la possibilità di avvalersi di altre forme di tutela.

L'articolo 19 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto in questione siano abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute, senza provvedere all'individuazione specifica delle normative abrogate, necessaria invece a fini di chiarezza normativa e di certezza del diritto.

L'oratrice conclude il proprio intervento, sottolineando il carattere confuso e contraddittorio della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo e ribadendo la necessità che vengano individuati specificamente i diritti disponibili sussistenti in riferimento alle materie in questione.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), dopo aver preliminarmente dichiarato di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Piloni nel precedente intervento, rileva che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo è suscettibile di espropriare di fatto gli istituti previdenziali dei compiti di vigilanza sui fenomeni di evasione contributiva, nella prospettiva di fondo di un'attribuzione esclusiva di tali funzioni alle direzioni provinciali di ispezione del lavoro. Tale impostazione risulta del tutto inaccettabile, in quanto non tiene conto dell'elevato grado di professionalità acquisita dagli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL – che negli ultimi anni hanno conseguito eccellenti risultati in ordine alla verifica degli illeciti in materia di evasione contributiva e di lavoro sommerso – e altresì comporta una dispersione degli investimenti effettuati dagli enti previdenziali, sia per quel che concerne le dotazioni tecnologiche sia per quel che concerne le attività di formazione degli ispettori, nonché un eccessivo ampliamento delle competenze delle strutture territoriali dell'amministrazione del lavoro.

Negli ultimi venti anni l'attività di vigilanza in questione è stata effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro – vincolate al rispetto di una normativa eccessivamente formalistica – e dagli enti previdenziali, dotati di strutture più adeguate e in grado di avvalersi di moduli operativi più flessibili ed efficaci. Tale dualismo avrebbe dovuto comportare l'introduzione di meccanismi di coordinamento di tali attività, senza quindi alcun ridimensionamento dei poteri e dell'autonomia dei servizi ispettivi degli enti previdenziali, come invece prefigurato nell'ambito del provvedimento in titolo.

In riferimento all'articolo 4, relativo al coordinamento regionale delle attività di vigilanza, l'oratore propone di sostituire il modulo consultivo prefigurato in relazione ai direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL – la norma recita «sentiti i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL» – con un modulo incentrato sull'intesa fra tali organismi, nell'ambito del quale le direzioni regionali del lavoro e quelle dell'INPS e dell'INAIL siano in posizione di equiordinazione. Analogo modulo concertativo do-

rebbe essere introdotto anche in relazione al coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza previsto all'articolo 5.

L'articolo 6, comma 1 – prosegue l'oratore – attribuisce le funzione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, senza alcun riferimento al personale con funzioni ispettive operanti presso l'INPS e presso l'INAIL.

La disposizione normativa contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera e) che attribuisce al personale ispettivo il compito di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti assoggettati al controllo del Ministero del lavoro, risulta del tutto incongrua ed inopportuna ed andrebbe quindi eliminata.

Riguardo al diritto di interpellato, contemplato all'articolo 9, occorrerebbe estendere lo stesso anche in relazione alle materie di competenza degli enti previdenziali, prevedendo per i soggetti legittimati la possibilità di inoltrare anche a tali enti appositi quesiti.

In relazione alla conciliazione monocratica di cui all'articolo 11, sarebbe opportuno introdurre l'obbligo, per le direzioni provinciali del lavoro, di trasmettere agli enti interessati la relativa documentazione, necessaria per verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il potere di diffida previsto all'articolo 16 – prosegue l'oratore – dovrebbe essere esteso anche agli enti previdenziali, per le inadempienze rilevate dagli stessi.

Per quel che concerne la disposizione normativa di cui all'articolo 17, comma 2, si rileva che l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale del lavoro i ricorsi avverso gli atti di accertamento andrebbe circoscritto agli atti emanati dalle sole direzioni provinciali del lavoro, eliminando quindi il riferimento ai verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi, contenuto nell'ambito della norma in questione.

Andrebbe infine eliminata dall'articolo 18, comma 1, la disposizione normativa che attribuisce alla direzione generale il compito di definire i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi istituti della vigilanza.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) rileva che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo risulta confusa e in contraddizione non solo con i principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 30 del 2003, ma anche con l'impostazione di fondo sottesa all'ordine del giorno 0/848-B/1/11, a firma del senatore Tofani, nonché con le rassicurazioni fornite durante l'*iter* procedimentale della legge n. 30 dallo stesso rappresentante del Governo, relativamente alla salvaguardia dell'autonomia dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in titolo e l'articolo 5, comma 1, stabiliscono che i direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL debbono essere semplicemente «sentiti», essendo rimessa ogni decisione alle direzioni regionali del lavoro che, in tal modo, assumono

una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli enti previdenziali sopracitati. Tale impostazione di fondo emerge anche dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che attribuisce al direttore della direzione regionale del lavoro il potere di convocare la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, qualora lo stesso reputi opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nella vigilanza.

La disposizione normativa contenuta all'articolo 7, lettera e), volta ad attribuire al personale ispettivo funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti assoggettati al controllo del Ministero del lavoro, attribuisce un potere di controllo alle direzioni provinciali del lavoro in ordine all'attività espletata dalle strutture territoriali degli enti previdenziali, del tutto inopportuno e improprio, in quanto tali strutture operano sulla base delle direttive degli organismi centrali degli stessi, i quali peraltro sono già sottoposti al controllo del Ministero del lavoro.

L'atteggiamento assunto dal Governo rispetto agli enti previdenziali – prosegue l'oratore – si caratterizza talvolta in una prospettiva di vera e propria ostilità rispetto a tali enti, come ad esempio emerge in riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 9, relativamente al diritto di interpellato, incomprensibilmente non estesa agli enti previdenziali per le materie di competenza.

La disposizione contenuta all'articolo 10, comma 4, che rinvia ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi, per l'individuazione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia lavoristica e previdenziale, risulta in contrasto con le esigenze di semplificazione, in quanto rende necessario ogniqualvolta si volesse procedere ad un aggiornamento del modello unificato di verbale, l'attivazione della procedura necessaria per l'emanazione di un decreto ministeriale.

Anche la disciplina relativa alla disciplina della conciliazione monocratica, prevista al comma 4, dell'articolo 11, risulta del tutto incongrua e non condivisibile, in quanto non tiene conto delle esigenze degli enti previdenziali interessati alla verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali.

Il potere di diffida contemplato all'articolo 13 del provvedimento all'esame dovrebbe essere esteso anche agli enti previdenziali per le inadempienze rilevate dagli stessi, in modo tale da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra le aziende sottoposte a verifica da parte di servizi ispettivi del Ministero del lavoro e le imprese sottoposte a verifiche da parte degli ispettori degli enti previdenziali.

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che il relatore accolga nell'ambito dello schema di parere i suggerimenti emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna verrà convocata la Sottocommissione pareri per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2668, di ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(2379) Deputato CAMINITI. – *Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente TOMASSINI, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 16, 05, è ripresa alle ore 16,25.

Il Presidente, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

295^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio scorso, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2004.

Posto ai voti, previo accertamento del numero legale, l'emendamento 1.229 (nuovo testo) è respinto.

Il presidente MULAS avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.514, identico agli emendamenti 1.142 e 1.501, volti a sopprimere il comma 32.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.501, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sulle questioni che potrebbero essere positivamente affrontate nel corso del prosieguo dell'*iter* in Assemblea, a cominciare dalla necessità di prevedere termini più lunghi per l'espressione del parere parlamentare nel caso di presentazione di più schemi di decreti legislativi. Inoltre, un'analoghi ri-

flessione dovrebbe essere aperta anche in merito alla opportunità di una formulazione più stringente del principio in base al quale deve essere garantita l'effettività alle sanzioni disposte per la violazione di norme poste a tutela dell'ambiente. Un ulteriore approfondimento merita poi la questione riguardante l'introduzione di forme di sperimentazione di procedure di contabilità ambientale.

Pertanto, sulle questioni richiamate sarebbe utile acquisire l'orientamento del relatore e del rappresentante del Governo che, inoltre, potrebbero pronunciarsi anche in merito a quanto disposto dal comma 27. Tale disposizione stabilisce che i rottami ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di paesi esteri. Infatti, la formulazione del comma 27, oltre che discutibile, è anche pericolosa poiché non sembra in grado di disciplinare le situazioni che sono legate alla movimentazione di materiali ferrosi. A tal fine, basterebbe ricordare il recente incidente accaduto in una fonderia di Vicenza dove è finito un fusto contenente rifiuti radioattivi. Ribadisce quindi la propria contrarietà sulla formulazione del comma 27, preannunciando che in Assemblea avanzerà una proposta di stralcio di tale disposizione, fermo restando che egli è favorevole a forme di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi.

Soffermandosi quindi sull'emendamento 1.501, tendente, come altre proposte, alla soppressione del comma 32, osserva che la Commissione si accinge a compiere un passo assai rilevante, visto che sulla soppressione di tale disposizione si erano pronunciati favorevolmente il presidente Novi, il relatore e tutti i Gruppi parlamentari. Infatti, il comma 32 avrebbe favorito l'ennesima sanatoria dei reati ambientali connessi alla violazione di norme poste a tutela del paesaggio. In tal senso, riproporre la versione del comma 32, licenziata dal Senato in seconda lettura, sarebbe stata una soluzione riduttiva, non dando quel segnale tanto atteso da parte dell'opinione pubblica. La Commissione, quindi, accogliendo l'orientamento volto a sopprimere il citato comma 32, ha quanto meno espunto dall'articolato la disposizione peggiore. In questo modo la battaglia compiuta dall'opposizione ha permesso di raggiungere un risultato assai significativo.

Il senatore VALLONE (*Mar-DS-U*), dopo essersi associato alle considerazioni espresse dal senatore Turrone in ordine alla movimentazione dei materiali ferrosi sul quale si rende necessario approntare al più presto una specifica regolamentazione, dichiara il voto favorevole dei senatori della Margherita sull'emendamento 1.514 volto alla soppressione del comma 32. Tale risultato deve senz'altro essere salutato con grande soddisfazione perché per l'eliminazione di questa disposizione le opposizioni si sono fortemente battute. Tuttavia, nonostante sia stata cancellata la norma più discutibile, il complesso del disegno di legge non si sottrae ad una valutazione negativa, soprattutto nella parte in cui introduce le misure di diretta applicazione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.142 nella convinzione che la soppressione del comma 32 è una vittoria non solo delle forze ambientaliste ma della stessa civiltà giuridica; infatti, tale disposizione rappresentava un vero e proprio obbrobrio e favoriva una sorta di condono permanente giacché, senza alcuna limitazione temporale, incoraggiava una sanatoria assai pericolosa nella quale in modo del tutto discutibile si creava una commistione tra effetti penali ed effetti amministrativi. Sotto questo ultimo profilo, la sanatoria sottesa al comma 32 avrebbe fatto gravare sulle autorità comunali la responsabilità dell'estinzione del procedimento penale e sulle sovrintendenze la responsabilità di decidere non tanto sul merito della violazione, quanto sulla stessa valenza della norma penale chiamata alla salvaguardia degli interessi generali. La formulazione del comma 32 in sostanza avrebbe determinato il superamento di una normativa vincolistica che, risalente nel tempo, ha garantito il presidio del paesaggio italiano.

Tuttavia, il comma 32 avrebbe comunque avuto vita breve poiché, per l'effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici, prevista per il 1° maggio 2004, si sarebbe determinata la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 490 del 1999. D'altro canto, il nuovo codice dei beni culturali potrebbe comunque minare la tutela paesistica poiché l'articolo 146 dello stesso degrada il ruolo delle sovrintendenze che rilascerebbero un parere soltanto obbligatorio e non vincolante. Di conseguenza, si avrebbero effetti alquanto gravi su buona parte del territorio nazionale sul quale insistono vincoli legati alla tutela paesaggistica poiché, accanto alla normativa urbanistica, riservata alle regioni, si indebolirebbe la tutela paesistica, all'interno della quale appunto si prevede l'intervento delle sovrintendenze. Al contrario, sarebbe stato necessario muoversi in tutt'altra direzione, cioè mantenendo il principio in virtù del quale la tutela paesistica è riservata allo Stato, impedendo, tra l'altro, che la stessa autorità locale sia responsabile sia nella fase della pianificazione sia nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Pertanto, attraverso il depotenziamento del ruolo delle sovrintendenze si altera nella sostanza l'impianto normativo della cosiddetta legge Galasso che aveva rivolto una particolare attenzione alla tutela del sistema paesaggistico italiano nel suo complesso, scongiurando quelle frammentazioni che inevitabilmente comporta l'intervento delle varie autorità locali. Il problema sollevato dunque dovrebbe essere oggetto di seria riflessione da parte della Commissione, anche prevedendo un'interlocuzione con il ministro Urbani.

Il relatore, senatore SPECCHIA (*AN*), dichiara il voto favorevole dei senatori di Alleanza nazionale sull'emendamento 1.514, sottolineando che la soppressione del comma 32 risponde ad un convincimento maturato tanto nei gruppi di maggioranza quanto nei gruppi di opposizione. Ricorda, in particolare, che la proposta di sopprimere tale disposizione è partita inizialmente dai settori dell'opposizione, trovando subito consenso presso il presidente Novi, il senatore Moncada Lo Giudice e poi presso

tutti gli altri componenti della Commissione. Quindi, la Commissione meritoriamente ha convenuto sull'orientamento volto a sopprimere il comma 32, recependo in tal modo anche le indicazioni provenienti dallo stesso Esecutivo e, in particolare, dal ministro Urbani e dal ministro Matteoli che si sono sempre mostrati sensibili rispetto a questi argomenti.

Coglie infine l'occasione per ribadire quanto ha avuto modo di esprimere nelle sedute precedenti circa le possibili questioni che potrebbero essere positivamente risolte durante l'*iter* in Assemblea. Dopo aver auspicato che anche il problema della movimentazione dei rottami ferrosi, sottolineato dal senatore Turrone, possa trovare soluzione nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea, in merito alle critiche sollevate dal senatore Giovanelli su alcune disposizioni del codice dei beni culturali e paesaggistici osserva che alcune argomentazioni sono state espresse in toni esagerati dal momento che nell'*iter* relativo alle autorizzazioni paesaggistiche il ruolo delle sovrintendenze non sembra affatto diminuito. Pertanto, in presenza di un parere contrario e motivato rilasciato dalle sovrintendenze sarebbe assai difficile procedere.

Il senatore RIZZI (*FI*), dopo aver sottolineato che occorre aprire una seria riflessione sul problema del trattamento dei materiali ferrosi che coinvolge la tutela della salute collettiva, annuncia, a nome dei senatori di Forza Italia, il voto favorevole sull'emendamento 1.514.

Il sottosegretario VENTUCCI, intervenendo per rispondere alle richieste avanzate dal senatore Turrone, dal senatore Giovanelli e dal senatore Vallone, osserva che il problema della movimentazione dei materiali ferrosi può essere affrontato anche con l'ausilio della comunità scientifica e degli esperti, fermo restando che in tale settore non si può più prescindere dall'adozione di tecnologie sofisticate che, ad esempio nel controllo doganale, stanno conseguendo ottimi risultati. Per quanto concerne poi le altre questioni fin qui emerse tiene a sottolineare che il disegno di legge in titolo è stato varato dal Consiglio dei Ministri nel 2001; quindi sono trascorsi quasi tre anni nei quali si è assistito ad un'*iter* parlamentare assai tormentato di questo provvedimento, ora in quarta lettura. Questa considerazione induce quindi ad auspicare che l'*iter* del disegno di legge possa finalmente concludersi, mentre, in relazione alle questioni di merito, il Governo non può che esprimere apprezzamento per la posizione maturata in seno alla Commissione volta a sopprimere il comma 32. La soppressione di questa disposizione è stata fin da subito richiesta dal ministro Urbani e tutto il Governo ha sul punto manifestato una notevole sensibilità. Infine, fa presente al senatore Turrone che le sue preoccupazioni in ordine alla procedura di espressione dei pareri parlamentari, prevista al comma 5, devono essere in qualche modo equilibrate con il fatto, già ricordato, che l'esame del disegno di legge in titolo si protrae ormai da quasi tre anni.

Il presidente MULAS fa presente al senatore Turrone, senatore Giovanelli ed al senatore Vallone che in sede di Ufficio di presidenza potrà

essere valutata la possibilità di prevedere nelle prossime settimane l'audizione del ministro per i beni e le attività culturali, nonché una possibile interlocuzione con alcuni esperti ed esponenti della comunità scientifica con riferimento alle questioni sottese al comma 27, concernente i rottami ferrosi.

La Commissione, all'unanimità, approva, con un'unica votazione, l'emendamento 1.514, identico agli emendamenti 1.142 e 1.501, restando di conseguenza preclusi o assorbiti gli emendamenti S.1, 1.500, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, nonché l'ordine del giorno n. 1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.507, 1.508 e 1.509.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.510, non ritenendo comprensibili le motivazioni della proposta formulata dal relatore in quanto la versione del comma 41, approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva che i gestori delle reti dei servizi pubblici osservassero la normativa stabilita per lo svolgimento delle gare degli appalti.

Il relatore, senatore SPECCHIA (*AN*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.510, fa presente al senatore Turroni che la proposta di riformulare il comma 41 nasce da una motivazione esclusivamente tecnica dal momento che gran parte di questa disposizione risulta già inclusa nella legge finanziaria per il 2004.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 1.510, risultando di conseguenza preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214 e 1.215.

Posto ai voti, l'emendamento 1.511 è approvato.

Il presidente MULAS avverte quindi che gli emendamenti 1.216, 1.223, 1.224, e 1.226 sono dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore TURRONI (*Verdi-U*) vi ha apposto la propria firma, l'emendamento 1.217, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge anche gli emendamenti 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.225 e 1.227.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.512 ed 1.513.

Il presidente MULAS avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37 precedentemente accantonati.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, identico all'emendamento 1.7, e 1.8.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) invita il senatore Turroni a riformulare l'emendamento 1.9, nel senso di prevedere, nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti legislativi, che il termine di trenta giorni è elevato a quarantacinque giorni.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), recependo le indicazioni del senatore Specchia, riformula l'emendamento in questione nell'emendamento 1.9 (nuovo testo), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, posto ai voti, l'emendamento 1.9 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.30, 1.34 – identico all'emendamento 1.35 – 1.36 e 1.37.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede al relatore se sono state acquisite le valutazioni della Commissione bilancio circa il tema della sperimentazione di procedure di contabilità ambientale.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), ribadisce che la questione richiamata dal senatore Turroni potrà essere affrontata nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea.

Il presidente MULAS avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia il voto contrario della propria parte politica, sebbene il testo del disegno di legge risulti senz'altro migliorato per effetto delle modifiche approvate dalla Commissione. Dopo aver auspicato che si possa trovare una formulazione che permetta di reintrodurre tra i principi ed i criteri direttivi la necessità di sperimentazioni di sistemi di contabilità ambientale – magari razionalizzando le spese che attualmente sono riversate in molteplici settori – ribadisce il

giudizio fortemente contrario all'impianto complessivo del provvedimento il quale, nelle intenzioni dell'esecutivo, avrebbe dovuto conseguire risultati nell'ottica del riordino e della razionalizzazione delle normative ambientali. Senonché questa pretesa di semplificare e riordinare il complesso delle normative ambientali risulta del tutto vanificata dalla presenza nell'articolato di misure di diretta applicazione per mezzo delle quali la normativa ambientale non è razionalizzata, ma delegittimata. L'orientamento contrario al disegno di legge in titolo è poi aggravato dal complessivo indebolimento del ruolo del Parlamento, soprattutto nella fase di espressione dei pareri parlamentari sui testi unici ambientali. Più in generale, il disegno di legge richiama una filosofia in base alla quale le leggi ambientali sono avvertite come un intralcio ed un problema da rimuovere.

Il senatore BERGAMO (*UDC*), annunciando il voto favorevole della propria parte politica, sottolinea che la Commissione ha svolto un paziente lavoro diretto a migliorare l'articolato, anche tenendo conto delle richieste avanzate dai Gruppi di opposizione. Il Gruppo dell'*UDC* ha espresso sin dall'inizio una posizione favorevole sull'opportunità di operare un riordino della complessa legislazione ambientale, sebbene, attraverso l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, si sono apportate modifiche peggiorative rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, l'*iter* del disegno di legge deve completarsi il più velocemente possibile perché il vero lavoro consisterà nella predisposizione dei testi unici ambientali che si prefiggono l'ambizioso obiettivo di riordinare molti settori. Infine, sottolinea la rilevanza della questione connessa alla movimentazione dei rottami ferrosi che rischia di incidere anche sul profilo della concorrenza.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, ricorda che le opposizioni, in occasione della questione di fiducia posta dal Governo in seconda lettura al Senato, invocarono la necessità di aprire un confronto sui nodi più problematici di un disegno di legge nel quale, accanto alla parte propriamente riferita alla delega per l'emanazione dei testi unici ambientali, si era introdotta un'ulteriore parte contenente misure di diretta applicazione. Il Gruppo dei Verdi ha espresso le proprie valutazioni fortemente negative, soprattutto su questa parte dell'articolato, ad iniziare dal disposto combinato dei commi 21 e 24, per giungere poi alla discutibile formulazione del comma 27, oltre che sulla sanatoria di cui al comma 32 che la Commissione ha soppresso nella seduta odierna. Pertanto, vi sarebbe stata la possibilità di effettuare lo stralcio delle misure di diretta applicazione richiamate, stralcio che avrebbe potuto peraltro rendere più veloce l'*iter* del disegno di legge di iniziativa governativa.

Il senatore VALLONE (*Mar-DS-U*), nell'esprimere il voto contrario dei senatori della Margherita, prende atto del risultato diretto a mitigare quanto meno gli effetti più pericolosi di alcune disposizioni introdotte nel disegno di legge in titolo. Del resto, la stessa maggioranza ha mostrato

una posizione contraddittoria perché, da un lato, ha presentato il disegno di legge come lo strumento per riordinare e semplificare la legislazione ambientale ma, dall'altro, ha avallato l'inserimento di misure di diretta applicazione che rendono impossibile il raggiungimento di questo obiettivo.

Il senatore RIZZI (FI), annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia, coglie l'occasione per invitare il relatore ad affrontare, durante l'*iter* in Assemblea, la questione connessa alla sperimentazione di procedure di contabilità ambientale. A tal fine, ricorda che su questi temi è in corso un dibattito a livello comunitario e in una cittadina francese si sono sviluppati *test* campione che hanno conseguito ottimi risultati.

Il presidente MULAS dichiara il voto favorevole dei senatori di Alleanza Nazionale, ritenendo che, dopo un dibattito lungo ed approfondito, sussistono tutte le condizioni affinché l'*iter* del disegno di legge in titolo possa finalmente concludersi. Coglie quindi l'occasione per esprimere il proprio ringraziamento al senatore Specchia, in qualità di relatore, ai rappresentanti del Governo che sono intervenuti, nonché a tutta la Commissione.

La Commissione conferisce quindi al senatore Specchia mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale, e dando mandato al Presidente di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PREVISTE PER LA SETTIMANA IN CORSO E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente MULAS, poiché risulta terminato l'esame del disegno di legge n. 1753-B, avverte che non avranno più luogo le sedute previste per questa sera, alle ore 21, per mercoledì 18 febbraio, alle ore 8,30, 14,30 e 21 e per giovedì 19 febbraio, alle ore 9.

Avverte infine che è convocato per domani, alle ore 16, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

Art. 1.

1.9 (nuovo testo)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di trasmissione congiunta di più schemi di decreti legislativi il termine è elevato a quarantacinque giorni».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

25^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI***La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Rinvio dell'esame)

Il presidente GIRFATTI (*FI*), essendo il relatore designato impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta a causa di un concomitante impegno istituzionale, rinvia l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

(1756) MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne

(1848) SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne e marittime di tutto il territorio nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo il senatore CHIRILLI (*FI*), rilevando preliminarmente come essi tendano a ricondurre la disciplina relativa alla pesca sportiva in acque interne a un quadro di principi e criteri destinati ad operare in modo uniforme sul piano nazionale. Ricorda poi come l'odierno esame sia stato preceduto da una pronuncia della 1^a Commissione, la quale, lo scorso 20 gennaio, ha espresso un parere favorevole, ritenendo le soluzioni normative prefigurate conformi allo schema di riparto delle competenze fra lo Stato e le Regioni definito dal nuovo titolo V della Costituzione. Ciò, con riferimento alla

«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione, che è affidata alla legislazione esclusiva dello Stato, senza che ciò precluda l'esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni (la Corte Costituzionale ha a tale proposito infatti chiarito – in particolare, con la sentenza n. 407 del 2002 – che la «tutela dell'ambiente» non deve essere considerata come una «materia» al pari delle altre che compaiono nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 117, essendo invece l'ambiente da considerare un «valore» costituzionalmente protetto che consente allo Stato di dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117).

Va ricordato che la disciplina di base in materia risale al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e che quindi vi è la necessità di una rivisitazione degli istituti, delle definizioni e delle scelte organizzative, alla luce di una realtà nel frattempo tanto profondamente mutata in termini sociali ed economici. In tempi più recenti, la «materia» della pesca fu affidata, per gli aspetti inerenti le funzioni amministrative, alla disciplina regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In tale contesto, le singole regioni hanno poi provveduto ad adottare leggi specifiche con diverse modalità e tempi e, soprattutto, con soluzioni diverse o anche talvolta contrastanti sotto il profilo contenutistico. Di qui è derivata una situazione che appare disagiata per gli utenti, situazione che è all'origine delle iniziative in esame, insieme alla necessità di adeguare la normativa unitaria (risalente a settanta anni fa), al nuovo rapporto tra i pescatori e l'ambiente.

In tale contesto, i due disegni di legge tendono a promuovere un'evoluzione delle normative relative alla pesca sportiva in acque interne in base ad alcuni principi generali destinati ad avere applicazione uniforme sul territorio nazionale, restando ovviamente ferma la possibilità per le regioni di adottare leggi in materia articolate sulle specifiche esigenze quali rilevabili sul territorio.

Passa quindi alla illustrazione del contenuto delle singole disposizioni dei provvedimenti in esame, iniziando con il disegno di legge n. 1756, l'articolo 1 del quale detta le finalità e i principi generali, definendo l'esercizio della pesca e il concetto di acque interne.

L'articolo 2 subordina al possesso della licenza di pesca, rilasciata a tempo indefinito dalla regione competente, e al pagamento delle tasse annuali di concessione, la possibilità dell'esercizio di tale attività. La licenza, della quale si prevede la validità su tutto il territorio nazionale, potrà essere rilasciata secondo tre distinte tipologie: A), riservata all'esercizio della pesca professionale, con tutti gli attrezzi consentiti (di essa possono essere titolari solo i pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o almeno prevalente attività lavorativa); B), esercitata senza fini commerciali o di lucro, e con attrezzatura limitata; C), riservata agli stranieri in soggiorno nel territorio della regione, con uso dell'attrezzatura limitata prevista anche nella licenza di tipo B).

L'articolo 3 enuclea un elenco di competenze normative regionali in materia di gestione delle acque e pesca nelle acque interne, affidando alle regioni il compito di adottare in tale ambito, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, norme finalizzate alla conservazione e all'incremento della flora, della fauna acquatica e dei relativi ambienti e alla valorizzazione dell'acquicoltura.

Nell'ambito di tali competenze, meritano specifica menzione, ai fini dell'odierno esame, quelle, indicate al comma 4, relative alla classificazione delle acque interne «anche con riferimento alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio del 18 luglio 1978», sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con la quale sono stati definiti i parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri.

Il ruolo delle associazioni nazionali di pescatori è richiamato dall'articolo 4, che ne dispone sia l'istituzione per atto pubblico, sia il riconoscimento con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base di alcuni requisiti, tra cui vanno segnalati l'assenza di fini di lucro, la volontarietà e la possibilità di recesso degli associati, l'elettività delle cariche sociali, l'organizzazione a carattere nazionale e la rilevanza esterna.

L'articolo 5 disciplina l'importazione di specie ittiche vive già presenti nelle acque interne nazionali, previo accertamento sanitario, al solo scopo di ripopolamento e allevamento. E' prevista la possibilità di importare specie diverse, previo parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 6 e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali dopo apposita sperimentazione. Il sopracitato Comitato tecnico nazionale per la pesca nelle acque interne è oggetto dell'articolo 6, che ne definisce sia i compiti, essenzialmente consultivi e di promozione di attività di studio e ricerca, sia l'istituzione e la composizione. L'articolo 7 detta le disposizioni relative all'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme e sulla pesca nelle acque interne. L'articolo 8 prevede infine l'abrogazione espressa di alcune norme ritenute incompatibili con la nuova normativa proposta.

L'altro disegno di legge, il n. 1848, presenta un impianto normativo in larga parte omogeneo a quello del primo provvedimento già illustrato.

Le finalità e i principi generali sono elencati nell'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 dettano disposizioni riguardo alla licenza di pesca, sostanzialmente coincidenti con quelle previste dal disegno di legge n. 1756. Quanto alle tipologie della licenza, oggetto dell'articolo 4, esse sono anche in questo provvedimento di tre specie: di tipo A per la pesca professionale; di tipo B per la pesca sportiva; di tipo C per la pesca dilettantistica, in cui rientrano anche i minori di sedici anni.

L'articolo 5 richiama come limiti, divieti e modalità dell'esercizio della pesca quelli stabiliti dalle leggi in vigore (formulazione che, ove non meramente ricognitiva del quadro normativo esistente in un dato momento, e quindi pleonastica, appare suscettibile di creare problemi interpretativi in termini di corretta successione delle norme nel tempo) mentre

gli articoli 6 e 7 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative stabilite dalla regione competente in caso di infrazione o in caso di danno ambientale prodotto.

L'articolo 8 infine dispone il rilascio automatico della licenza, da parte della regione di residenza, a coloro che almeno da cinque anni praticano la pesca professionale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), preso atto del parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione sui due disegni di legge, sottolinea l'opportunità di un chiarimento circa il criterio che presiede alla scelta di regolare all'interno di un provvedimento destinato ad operare nel settore della pesca sportiva aspetti che attengono alla pesca professionale. Per quanto attiene ai profili più direttamente attinenti al diritto comunitario, rileva come, ai fini del rilascio della licenza di tipo C), contemplata all'articolo 2, comma 2, lettera c) del disegno di legge n. 1756, andrebbe operata una distinzione fra i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, che andrebbero assimilati al regime previsto per i cittadini italiani, e gli altri soggetti di nazionalità straniera.

Sempre nei confronti dei cittadini stranieri, ed in particolare di quelli appartenenti ad altri Stati dell'Unione, andrebbero indicati i criteri per l'individuazione della Regione competente al rilascio della licenza, fermo restando che un sistema che preveda il rilascio da parte delle singole Regioni di licenze valide sull'intero territorio nazionale appare difficilmente gestibile.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge n. 1756, sarebbe opportuno a suo avviso prevedere la possibilità del riconoscimento, con equiparazione di trattamento giuridico, accanto alle associazioni nazionali dei pescatori, anche di altre strutture associative a carattere transnazionale, sia a livello interstatale che interregionale.

Il senatore BASILE (*FI*), dopo aver chiesto chiarimenti sulla distinzione fra pesca sportiva e professionale, domanda se analoga classificazione sia riscontrabile nelle legislazioni di settore degli altri Paesi europei.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del disegno di legge n. 1848, domanda quale sia in ipotesi l'autorità destinata a certificare il possesso del requisito dell'esercizio ultraquinquennale della pesca professionale ai fini del rilascio della licenza di pesca senza esame né ulteriori oneri amministrativi.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti rivoltigli in sede di presentazione della sua proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore delle Risorse Umane della RAI

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, prende la parola il dottor COMANDUCCI direttore delle Risorse Umane della RAI.

Sin dall'inizio degli anni Novanta la RAI ha intrapreso una politica di gestione del personale cosiddetto «precario» finalizzata a dare alle risorse garanzie di stabilità e di utilizzazione.

Il rilevante ricorso alla contrattazione a tempo determinato trae le sue radici dalla specificità del prodotto RAI, per la realizzazione del quale è essenziale la scelta di professionalità adatte e fungibili per ogni singola produzione. Le esigenze di competenza specifica sono poi accompagnate da non secondarie necessità – storicamente insite nella mission RAI – di rinnovamento, freschezza ideativa, rispetto del pluralismo.

Di tali peculiarità ha dovuto tener conto anche il legislatore che, nel 1977, ha ampliato il ricorso alla contrattazione a termine previsto dalla

legge n. 230 del 1962 per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, precedentemente limitata alle sole figure artistiche e tecniche.

Va anche precisato, sotto un altro aspetto, come la stipula di contratti a termine legati all'elevato numero di programmi che la RAI realizza ogni anno risponda anche ad ovvie esigenze di razionalità ed economicità della gestione aziendale, in quanto il ricorso ad assunzione di lavoratori a tempo indeterminato per ogni esigenza comporterebbe – avendo a mente anche la caratteristica «stagionale» di alcuni prodotti – la formazione di un organico solo parzialmente utilizzabile.

In tale contesto (basti pensare che in tutta la storia della radio e della televisione sono stati immatricolati oltre trentamila collaboratori esterni), e atteso che il ricorso al precariato è sempre avvenuto nell'ambito di forme contrattuali pienamente legittime, RAI ha avuto sempre la necessità di gestire le comprensibili aspettative dei precari, se e quando giustificate da congrua quantità e continuità di utilizzo.

Dopo un'articolata ricostruzione degli accordi stipulati negli ultimi anni, il dottor Comanducci fa presente che in occasione del rinnovo contrattuale del 16 luglio 2002, l'azienda presentò la propria proposta circa la gestione del precariato. Il sindacato richiese di stralciare il capitolo dei contratti a termine e di dedicare uno specifico spazio negoziale alla materia, in ragione della complessità della medesima, che implicava ed implica, evidentemente, la valutazione di aspetti, oltre che economici e normativi, anche di politica aziendale.

L'azienda convenne su tale opportunità ed in armonia con le logiche sinora esposte presentò una «proposta d'accordo» consistente in un percorso, che andasse oltre quanto posto in essere sinora, informato a criteri di realismo, gradualità e prospettiva, avendo comunque a mente l'esigenza di soluzioni valide non solo nel transitorio o nel contingente ma, come detto, nel breve-medio periodo e che contemperasse le aspettative del precariato con le compatibilità gestionali.

I tratti salienti della proposta possono essere così rappresentati: costituzione di un bacino di reperimento professionale nel quale far confluire i giornalisti maggiormente utilizzati, ai quali garantire stabilità di occupazione per 4-5 anni; in particolare, per le Testate nazionali, l'azienda propose la costituzione di un bacino di 150 unità con garanzia di occupazione non inferiore agli 8-9 mesi per ciascuna stagione produttiva, nonché la suddivisione del bacino in due fasce sulla base dei giorni di utilizzazione, con l'ipotesi di attingere per le assunzioni a tempo indeterminato dalla prima fascia, prevedendo, ove questa fosse esaurita, lo «scorrimento» dalla seconda alla prima. In concreto, la prima fascia del bacino avrebbe costituito nel breve-medio periodo prospettiva certa di assunzione per i primi 75 componenti il medesimo, esauriti i quali si sarebbe attinto alla fascia successiva, innescando contestualmente il reintegro di tale fascia secondo, appunto, una logica permanente di scorrimento dal basso; per le Testate Regionali fu altresì proposta la costituzione di un bacino di circa 70-80 unità da impegnare per esigenze produttive o sostitutive; condizione d'accesso al bacino, l'impegno a non promuovere nello stesso periodo di vi-

genza dell'accordo azioni di contenzioso nei confronti della RAI. In altri termini una «tregua» senza rinunciare ad eventuali diritti maturati. Restava ferma comunque la possibilità per i «non aderenti» di continuare a collaborare con RAI; disponibilità, sotto il profilo del trattamento economico, a riconoscere agli appartenenti al bacino, in aggiunta al trattamento previsto per gli assunti con c.d. art. 1 «depotenziato», un ulteriore somma nonché un importo fisso in luogo del premio di risultato, sempre in un'ottica di avvicinamento all'art. 1 «pieno»; disponibilità a prevedere non meno di 40 assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti appartenenti al bacino (tanto quello per le Testate Nazionali, quanto quello per le redazioni regionali) nell'arco del biennio luglio 2003-luglio 2005 prevedendo successivi incontri, a cadenza annuale, per verificare le esigenze di organico nel frattempo venutesi a determinare. È utile precisare come il numero di 40 assunzioni fosse da considerarsi un minimo di garanzia, non necessariamente esaustivo delle richieste d'organico. Tale elemento esalta la portata della proposta aziendale, nel complessivo contesto che è caratterizzato, in controtendenza, dal generale contenimento degli organici.

Come noto il sindacato ha rifiutato la proposta ritenendola insoddisfacente, in particolare per quanto concerne il numero delle assunzioni (la richiesta era quella di sancire l'impegno dell'azienda per l'effettuazione di almeno 100 assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti nel quadriennio di vigenza dell'accordo).

Peraltro, la ragionevolezza della posizione aziendale rispetto al numero di assunzioni cui l'impegno con il sindacato era riferito, è dimostrata dal numero di assunzioni effettuate nei sette mesi intercorsi dal rifiuto della proposta. Dalla data di tale evento sono stati infatti assunti circa 25 «precari».

Tale consistenza, esaminata in termini tendenziali è perfettamente coerente con il numero massimo di assunzioni che l'azienda, responsabilmente, poteva impegnarsi ad effettuare in previsione di un processo di riorganizzazione.

Tra le rinunce accettate per pervenire ad un risultato positivo, una è stata particolarmente dolorosa, perché relativa ad una iniziativa alla quale la RAI ha sempre, storicamente, connesso una grande importanza anche in termini di trasparenza: una proposta di selezione per giornalisti avanzata infatti dall'azienda sin dalla metà del 2002 e anche preannunciata, proprio in questa medesima sede, dal Direttore generale allora in carica.

Con l'obiettivo di individuare un sistema stabile e duraturo di regole riguardanti l'ingresso dei giornalisti in RAI, si era pensato di definire tre canali: il primo consisteva nelle selezioni tra giornalisti professionisti, che avrebbero dovuto costituire anche il principale bacino di reperimento per le nuove utilizzazioni a tempo determinato; il secondo era rappresentato dai precari maggiormente utilizzati per i quali, dunque, contrariamente a quanto previsto nella precedente selezione progettata nel 2000 (in occasione della quale comunque i precari avrebbero fruito di corsie preferenziali), non era prevista alcuna prova selettiva, a meno che non ne facesero richiesta gli stessi interessati; il terzo riguardava le chiamate dirette,

espressamente consentite al Direttore di Testata dall'art. 6 CNLG, nel rispetto, quindi, di una facoltà da sempre legittimamente esercitata in RAI, seppur con la estrema misura e cautela che lo scenario complessivo descritto in questa relazione, evidentemente, consiglia: si badi che nell'ipotesi da noi prospettata, anche le cosiddette chiamate dirette erano condizionate ad un percorso selettivo del tutto analogo a quello che sarebbe stato definito per i professionisti che avessero inteso partecipare alla selezione.

Su tale impianto, già vi era stato un positivo, seppur informale, confronto con la rappresentanza sindacale e si erano anche ipotizzate delle percentuali da riservare alle varie categorie di reperimento.

È a questo punto che dolorosamente, come detto, trattandosi di un principio generale di riferimento nelle strategie di politica del personale, l'azienda decise di accantonare il progetto di selezione, per nessun altro motivo se non quello di tutelare ancor più precari, che avrebbero visto ridotte le loro prospettive di accesso dagli idonei da selezione.

È quindi da rimarcare, ancora, il concetto espresso all'inizio di questo capitolo: molto pensiamo di aver fatto in termini positivi nella materia oggi trattata, ma riteniamo che prova assai difficilmente confutabile della nostra attenzione al tema del precariato sia rappresentata anche dalle rinunce da noi accettate sul terreno della politica gestionale, che costituisce l'impegno primario della nostra azione.

Per meglio valutare la proposta precedentemente descritta, va sottolineato come nell'ultimo decennio si sia assistito ad una continua e metodica contrazione degli organici RAI. Vale la pena di ricordare al riguardo come nel 1997 sul medesimo tema discusso presso la Commissione parlamentare dei servizi radiotelevisivi, venisse sottolineato da RAI, non senza pessimismo o comunque in difesa come fosse «prevedibile che la politica degli organici negli anni futuri dovrà continuare ad essere improntata a criteri fortemente restrittivi».

In coerenza con quanto precede: la forza lavoro si è ridotta dai primi anni '90 ad oggi, in termini complessivi, del 21 per cento circa; il numero dei dirigenti, nel medesimo periodo, si è sostanzialmente dimezzato (da 612 a 317, ovvero il 48 per cento).

L'unica categoria professionale nella quale RAI ha ritenuto (anche a fronte della più completa e diversificata offerta) mantenere un *trand* positivo di organici è proprio quella giornalistica. Rispetto alla consistenza dei primi anni '90 l'incremento è pari al 16 per cento circa, che equivale in valori assoluti ad una crescita di oltre 260 unità a tempo indeterminato.

È poi utile precisare come le assunzioni di personale giornalistico dell'ultimo decennio (ivi ricompresi gli impegni assunti per l'anno in corso e per il 2005 come precedentemente descritti) abbiano riguardato, in misura superiore all'80 per cento degli ingressi complessivi, i giornalisti precari maggiormente utilizzati dall'azienda.

Per una più efficace messa a fuoco della questione si rileva, che nella quota residuale (meno del 20 per cento) sono ricomprese: le assunzioni di competenza consiliare per incarichi di Direttori e di Vice direttori; le rein-

tegrazioni da causa, a cui l'azienda è tenuta ad ottemperare e che si riferiscono comunque a personale già impegnato in modo rilevante nel corso del tempo in RAI; le chiamate dirette, in cui confluiscono peraltro anche le assunzioni di giornalisti con una professionalità specifica, legata in particolare al territorio (ad esempio i giornalisti in lingua ladina, tedesca, o comunque appartenenti alle minoranze linguistiche, difficilmente reperibili fra i precari), ai quali sono di difficile estensibilità i normali criteri che riguardano il precariato.

Con accordi sindacali sottoscritti nel 1997 la RAI ha intrapreso il percorso della costituzione di bacini di reperimento del personale da assumere a tempo determinato, con riferimento ad alcune figure professionali dell'area produttiva, rispetto alle quali si manifestavano maggiori esigenze di impegno. Attraverso tali accordi sono state individuate due tipologie di bacini: la prima - che interessava tecnici, operatori di ripresa, specializzati di ripresa, costruttori, montatori - stabiliva dei criteri di priorità da rispettare nella scelta delle risorse da assumere (idonei da selezione per T.I./C.F.L., lavoratori con un numero di giorni di impegno superiore a 220 negli ultimi tre anni, idonei da selezioni per bacini T.D.); la seconda - destinata esclusivamente ai programmisti registi - prevedeva la formalizzazione di un contratto triennale per coloro che avessero maturato almeno 960 giorni di utilizzazione negli otto anni precedenti.

In relazione al più che positivo riscontro (in particolare su quest'ultima iniziativa) sia da parte del personale interessato come delle parti sindacali, nel 2000 è stato deciso di proseguire il percorso intrapreso, attraverso la costituzione di un nuovo bacino per i programmisti registi, che ha previsto la formalizzazione di contratti quinquennali (che scadranno, dunque nel 2005) per coloro che avevano maturato un certo numero di giorni di impegno (960 giorni negli otto anni precedenti ed almeno un periodo contratto in ciascun anno, ovvero 1200 giorni nel medesimo periodo ed almeno sei inizi contratto). A fronte del possesso di tali requisiti l'Azienda ha garantito a ciascun interessato un impegno pari a 41 mesi complessivi.

Giova ricordare come la costituzione dei bacini abbia consentito iniziative mirate di: selezione per assunzione: i programmisti registi rientranti nel bacino costituito ai sensi degli accordi del 1997 hanno partecipato ad una selezione a seguito della quale sono state individuate 55 unità da assumere a tempo indeterminato; formazione (la selezione per la partecipazione al Master Autori RAI, progetto strategico dell'Azienda per la formazione di una nuova generazione di autori televisivi di Servizio Pubblico è stata aperta, oltretutto ai programmisti assunti con contratto a tempo indeterminato anche ai componenti il cosiddetto bacino quinquennale (sette idonei su sedici) per i quali il percorso ha costituito e costituisce grande opportunità di valorizzazione.

Il positivo riscontro degli strumenti impiegati nella selezione per l'assunzione di 55 fra i precari maggiormente utilizzati, ha consentito che tali strumenti fossero estesi all'accertamento di tutte le cosiddette «prime utilizzazioni», con la doppia finalità di verificare la rispondenza dei requisiti di chi entra in Azienda, e di presidiare il livello qualitativo dei bacini (nei

quali, dopo eventuali ripetute utilizzazioni, tali risorse evidentemente confluiranno).

L'ultima iniziativa è stata attivata nel 2003, con la sottoscrizione di accordi sindacali avvenuta nei mesi di aprile e maggio, che hanno stabilito quanto segue: conferma dei bacini già costituiti; costituzione di nuovi bacini per i profili professionali per i quali non erano previsti (compositore video, aiuto costumista, addetto ai costumi, grafico operatore animatore, aiuto arredatore, aiuto scenografo, consulente musicale, organizzatore ispettore di produzione, sarto tagliatore, documentatore, realizzatore decoratore, truccatore parrucchiere), ai quali assicurare una priorità di assunzione; costituzione di bacini per gli assistenti ai programmi ai quali garantire una media di 8 mesi di impegno per stagione produttiva, nel periodo 2003-2008.

Rispondendo infine ad una richiesta di precisazione del senatore Falomi, il dottor Comanducci fa presente che il numero complessivo dei precari appartenenti ai bacini di maggiore utilizzazione è di circa 850 dei quali 150 programmisti-registi, 220 giornalisti, circa 100 ausiliari e per il resto tecnici.

A questi vanno aggiunti alcuni precari che hanno in questo momento contratti in corso, 400 con le testate nazionali e circa 150 con quelle locali, per un totale di circa 1.600 unità che costituiscono un numero molto inferiore al massimo previsto dai contratti collettivi.

In particolare i giornalisti precari sono il 10-11 per cento del totale contro il 20 per cento previsto come massimo dal contratto, mentre il personale del settore produttivo è all'incirca il 7-8 per cento contro il 15 per cento previsto.

Il senatore FALOMI osserva in primo luogo che la relazione del dottor Comanducci conferma che il precariato rappresenta una realtà molto significativa nella RAI, che va certamente oltre quelli che dovrebbero essere i limiti fisiologici in una azienda di questo tipo.

Sarebbe in proposito interessante avere dei chiarimenti sui meccanismi che hanno storicamente determinato il riprodursi di questo fenomeno. In particolare egli chiede al dottor Comanducci di chiarire se una delle cause che determinano il permanere del precariato non risieda nel fatto che l'azienda ricorre con eccessiva frequenza, anche quando non ve ne sarebbe bisogno, alla chiamata di nuovo personale a tempo determinato, così rendendo più difficile ai vecchi precari il conseguimento di un *plafond* di giorni di collaborazione sufficiente per rientrare nei bacini dei precari di maggiore utilizzazione.

Una seconda questione che desta preoccupazione è quella della crescita esponenziale delle vittorie dei precari ricorrenti nelle cause per l'ottenimento del reintegro nel posto di lavoro; mentre in passato la RAI risultava soccombente in media trenta volte all'anno, nel 2002 si è improvvisamente passati a circa 60 sentenze di condanna e nel 2003 a circa 100 e non è chiaro quale politica del personale la RAI intenda perseguire per far fronte a questa tendenza.

Il senatore Falomi si sofferma quindi sul problema di RAINews 24, una testata che per la sua peculiare impostazione editoriale ha naturalmente bisogno di un numero di collaborazioni a tempo determinato superiori a quelle delle altre testate giornalistiche.

In questo contesto suscitano preoccupazione le scadenze dei contratti di ben dieci giornalisti fra i più anziani e tecnologicamente esperti della testata, anche per le voci che sono circolate di accorpamenti con altre testate giornalistiche e con televideo.

Il deputato GIULIETTI osserva in primo luogo come la problematica dei precari riproponga sotto un'altra angolazione un problema più generale – certamente non rientra se non per alcuni aspetti nelle competenze del dottor Comanducci – che è quello della costruzione di un sistema uniforme di regole per la gestione del personale all'interno della RAI, basti pensare al modo ben differenziato da caso a caso con cui l'azienda ha risposto al rischio anche potenziale di subire un danno di immagine dal comportamento di un dipendente, o all'uso che è stato fatto nei confronti del TG3 di poteri di ispezione che nessuno ha ritenuto di dover esercitare, ad esempio, nei confronti del TG1 in situazioni, come quelle verificatesi nelle ultime settimane, che sono certamente più gravi.

L'oratore osserva quindi che il problema del precariato in RAI meriterebbe una risposta di tipo strategico. In questo senso egli ricorda come alla fine della passata legislatura l'allora presidente di questa Commissione onorevole Storace avesse presentato una proposta di legge diretta a perseguire una sanatoria della posizione di tutti i precari della RAI, una proposta che a suo parere sarebbe necessario valutare con attenzione, anche perché la sanatoria dell'attuale precariato è la condizione necessaria per tornare ad un metodo di selezione basato sui concorsi.

Il deputato Giulietti si associa quindi alle domande formulate dal senatore Falomi, e chiede inoltre quale esito sia stato dato al problema di due dipendenti precari del TG3 che aveva determinato anche uno sciopero dei dipendenti della testata.

Il deputato BUTTI nel sottolineare come la risposta alle legittime aspettative dei collaboratori precari della RAI sia una preoccupazione che non può che essere condivisa dall'intera Commissione e che non si presta certamente a speculazioni politiche o al gioco degli schieramenti, si associa alla richiesta di chiarimenti sulle questioni dei dipendenti precari di RAINews 24 e del TG3 e solleva la questione delle proteste del personale del Giornale Radio; in proposito egli chiede al dottor Comanducci di chiarire quale sia la situazione effettiva della testata, anche considerando che la pianta organica non è stata modificata dal 1996.

Il deputato GENTILONI SILVERI si sofferma in particolare sul problema dell'elevata conflittualità prodotta dal sistema dei precari e della crescita esponenziale, già ricordata dal senatore Falomi, delle soccombenze della RAI.

In proposito egli rileva come questo sistema danneggi l'azienda sotto numerosi profili, non solo cioè dal punto di vista economico, ma anche con una perdita della capacità dell'azienda stessa di programmare la propria politica del personale, che di fatto finisce per essere decisa in sede giudiziaria.

Una conseguenza notevole di questo fenomeno è l'inversione di tendenza avvenuta nell'ultimo biennio della costante riduzione del personale aziendale in atto da 10-15 anni.

Nell'ultimo decennio, in realtà, la RAI ha seguito una politica di incentivazione all'esodo che consentiva l'uscita di un centinaio di unità di personale all'anno, sicchè il reintegro per via contenziosa di una media di trenta dipendenti finiva per essere fisiologico e per lasciare spazio non solo alla riduzione del personale, ma anche ad assunzioni dall'esterno di personale decise dall'azienda nell'ambito delle proprie strategie editoriali ed industriali.

Si tratta di una situazione evidentemente preoccupante, alla quale l'azienda dovrebbe rispondere con delle proposte che purtroppo al momento sembrano mancare.

Il senatore BONATESTA osserva che se è vero, come affermato dal collega Butti, che la soluzione del problema dei precari interessa tutti e che i precari non hanno colore, altrettanto non si può dire della genesi del problema stesso, che invece ha un colore ben individuabile e dei precisi responsabili, individuabili nelle passate gestioni uliviste della RAI e nel sindacato dei giornalisti.

Quest'ultimo ha infatti da tempo rinunciato a svolgere il proprio ruolo di soggetto delle relazioni industriali in favore di un ruolo eminentemente politico, e la resistenza sindacale ad accettare le proposte della nuova dirigenza aziendale per risolvere il problema dei precari tradiscono la volontà che il problema stesso non si risolva, e ciò per occultare le responsabilità passate del sindacato stesso e della vecchia amministrazione dell'azienda.

In particolare egli stigmatizza il fatto che il deputato Giulietti consideri ora meritevole di attenzione la proposta avanzata nella scorsa legislatura dall'onorevole Storace per una sanatoria dei precari RAI, proposta che la maggioranza di allora si guardò bene dal sostenere.

Il deputato CAPARINI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la relazione del dottor Comanducci e auspica che venga avviata al più presto a soluzione l'annosa questione dei precari della RAI anche perché l'opinione pubblica non è più disposta ad accettare che una azienda con 10 mila dipendenti come la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ritenga di dover ricorrere all'apporto di personale esterno assunto con contratti a tempo determinato.

Il senatore SCALERA si associa alle considerazioni svolte da numerosi colleghi sugli effetti negativi della crescita esponenziale delle cause di

lavoro in cui la RAI risulta soccombente e chiede al dottor Comanducci se questo non debba in parte ascrivere alla scarsa disponibilità dell'azienda a portare fino in fondo le procedure dirette al conseguimento di accordi stragiudiziali.

L'oratore si associa quindi alla richiesta di notizie sul futuro dei dieci contratti scaduti a RAINews 24, sottolineando in particolare come fra i giornalisti i cui contratti sono scaduti ci sono soggetti con una preparazione di eccellenza nel campo delle nuove tecnologie.

Il senatore PESSINA osserva come in passato la formazione del precariato sia stata una delle manifestazioni dell'ingerenza della politica nella RAI, nel senso che generalmente le assunzioni a contratto determinato rispondevano ad un criterio di segnalazione da parte delle forze politiche.

Proprio per questo egli ritiene che sarebbe illuminante avere un quadro dei precari classificati per anzianità di rapporto con l'azienda, così da comprendere a quali gestioni debba essere maggiormente attribuita la formazione del precariato.

La deputata BUFFO esprime forti dubbi circa la serietà delle proposte avanzate dall'azienda, comprensibilmente respinte dai sindacati, per addivenire ad una soluzione del problema del precariato.

Proporre infatti la costituzione di un bacino dal quale individuare un certo numero di contratti poliennali e solo quattro di contratti biennali, e solo a fronte di un impegno a rinunciare a qualsiasi contenzioso verso l'azienda, cioè a rinunciare a far valere i propri diritti, appare come una proposta formulata con l'intento di essere respinta.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede al dottor Comanducci se rispondano a verità le voci circa una prossima liquidazione della redazione di RAIMED di Palermo e il suo assorbimento da parte della testata RAINews 24.

Se confermata questa notizia comproverebbe l'esistenza di una politica aziendale di emarginazione delle realtà produttive meridionali – si pensi al ridimensionamento del centro di produzione di Napoli – e in particolare della RAI siciliana, come dimostra anche il persistente sottodimensionamento della redazione del TG Regionale.

Il deputato LAINATI nell'esprimere vivo apprezzamento per l'intervento del dottor Comanducci chiede chiarimenti sulla situazione del Giornale Radio e, riallacciandosi alle considerazioni svolte dai colleghi sul problema della conflittualità giudiziaria con i precari, chiede se l'azienda abbia valutato la possibilità di un ricorso più frequente a procedure transattive.

Il senatore BARELLI si associa alla valutazione positiva dell'onorevole Lainati circa lo sforzo che l'attuale amministrazione aziendale sta

compiendo per avviare a soluzione un problema, quello del precariato, indubbiamente ereditato dalle passate gestioni.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo che le affermazioni del senatore Pessina, il quale sembra far discendere il problema del precariato esclusivamente dalla necessità per l'azienda di dare risposta a segnalazioni politiche o comunque esterne appare un po' troppo semplicistica, laddove la presenza di una consistente quota di praticantato e precariato è in una certa misura fisiologica in tutte le imprese che producono informazione e comunicazione.

Ciò che occorre evitare, naturalmente, è che tale presenza superi la fisiologia e che venga impropriamente utilizzata come strumento di sottovalutazione sia dal punto di vista professionale che economica del lavoro svolto da un elevato numero di collaboratori.

Non ci si può naturalmente nascondere che la soluzione del problema del precariato richiede anche l'individuazione di risorse adeguate, e che nel contempo – sono illuminanti in questo senso le esperienze maturate negli scorsi decenni nel mondo della scuola – la indubbia necessità di dare risposta alle legittime aspettative dei precari non deve andare a detrimento dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Riallacciandosi quindi a quanto osservato dal deputato Gentiloni Silveri, il Presidente chiede al dottor Comanducci se la RAI, nell'ambito della sua politica del personale, prevede di ricorrere ancora allo strumento delle incentivazioni all'esodo spesso utilizzato in passato.

Il dottor COMANDUCCI si sofferma in primo luogo sulla questione di RAINews 24 facendo presente che è attualmente in corso una trattativa diretta al rinnovo annuale del contratto per otto dei dieci dipendenti il cui contratto è scaduto, nonché per una ricollocazione degli altri due, fermo restando che l'azienda ritiene del tutto legittimi i contratti a tempo determinato di 48 mesi che erano stati stipulati con questi dipendenti, in considerazione della natura sperimentale dell'attività.

Allo stesso modo è in via di soluzione il problema dei due precari del TG3 e quello della risoluzione della pianta organica del Giornale Radio.

Rispondendo alla deputata Buffo, il dottor Comanducci fa presente che la proposta aziendale non intende rappresentare una soluzione definitiva del problema del precariato, ma avviare un percorso di superamento di questo fenomeno; in particolare per quanto riguarda l'impegno di assumere in organico almeno 40 precari nel biennio 2003-2005, va specificato che si tratta dell'obiettivo minimo sul quale la RAI si può responsabilmente impegnare e che non pregiudica la possibilità di un numero maggiore di assunzioni. Allo stesso modo la richiesta di un impegno a non promuovere azioni di contenzioso nei confronti dell'azienda non intendeva rappresentare una sorta di rinuncia ai diritti maturati, ma semplicemente l'impegno, per un periodo limitato, a mantenere su un unico tavolo la trattativa sul riconoscimento dei diritti stessi.

Il dottor Comanducci fa presente quindi al senatore Falomi che per quanto è di sua conoscenza, e cioè per quanto riguarda gli ultimi cinque o sei anni, il ricorso a contratti a tempo determinato con nuovi soggetti non è avvenuto mai a detrimento dei diritti dei precari storici, ma è stato sempre determinato da esigenze aziendali.

Anche per la questione sollevata dal deputato Giuseppe Gianni il dottor Comanducci fa presente che negli ultimi tempi la questione del sotto-dimensionamento della redazione del giornale siciliana è stata oggetto di una trattativa diretta ad avviare una soluzione, mentre non gli risulta che sia in atto alcun ridimensionamento di RAIMED.

Per quanto riguarda la questione relativa all'elevata conflittualità, il dottor Comanducci fa presente che la gestione di quest'ultima non rientra tra le competenze della direzione delle Risorse Umane, in ogni caso egli fa presente al deputato Lainati che il ricorso alle transazioni se è spesso consigliabile sul piano della tecnica giudiziaria può alle volte risultare controproducente su quello delle relazioni industriali.

Per quanto riguarda infine le osservazioni del Presidente il dottor Comanducci fa presente che la RAI è del tutto consapevole della necessità di dare spazio ai giovani anche perché l'azienda ritiene che parte della sua funzione di servizio pubblico sia proprio quella di formare competenze nei settori dell'informazione, della comunicazione e dello spettacolo.

Per quanto riguarda infine la possibilità di ricorrere come già in passato alle incentivazioni all'esodo, è evidente che ciò dipenderà anche dai termini della riforma delle pensioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Comanducci e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

Seguito della discussione sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Palermo

Il relatore, onorevole VITALI, illustra una nuova bozza di documento.

Intervengono gli onorevoli SINISI, LUMIA, CEREMIGNA e i senatori ZANCAN e BRUTTI.

Replica il relatore.

Conclude il Presidente.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante, dallo stralcio deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul ddl n. 1899; parere non ostativo sul ddl n. 2287)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra i disegni di legge in titolo, entrambi finalizzati a ridefinire i limiti entro i quali la reazione in difesa

dei propri diritti configura ipotesi di legittima difesa, novellando in tal senso il codice penale. Il disegno di legge n. 2287 esclude l'applicazione del criterio di proporzionalità qualora il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sia rappresentata dal porto di un'arma o in caso di violazione del domicilio dell'agredito. Il disegno di legge n. 1899, invece, qualifica in ogni caso come ipotesi di legittima difesa talune condotte, individuate sia in relazione al bene minacciato – la propria o altrui incolumità, in un caso, i propri o gli altrui beni, nell'altro – sia con riferimento al tipo di reazione offensiva.

Il senatore PIROVANO (*LP*) rileva come sia incongruo richiedere a una persona che veda aggrediti i propri beni, il proprio domicilio o addirittura la propria incolumità e che non sia abituata all'uso delle armi o comunque di strumenti di difesa, una fredda valutazione e ponderazione delle circostanze in atto e quindi dei comportamenti che può legittimamente porre in essere a propria difesa. Ritiene, a tale proposito, che sarebbero più opportune formulazioni di maggiore elasticità, prevedendosi, ad esempio, che i comportamenti di reazione a una violazione di domicilio costituiscano per ciò stesso esercizio del diritto di legittima difesa.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pirovano, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 2287 e di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 1899, invitando tuttavia la Commissione di merito a individuare secondo un criterio di maggiore tassatività le circostanze in presenza delle quali determinati comportamenti difensivi si configurano come legittimo esercizio del diritto di difesa.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(Parere su emendamento alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 2.0.1 riferito al disegno di legge in titolo, con il quale si prevede che a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo possa essere richiesta anche la revocazione delle sentenze nell'ambito del processo civile. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito che il riferimento all'«articolo 41 della predetta Convenzione», di cui al comma 6-*bis* introdotto nell'articolo 395 del codice di procedura civile

dall'emendamento in esame andrebbe più correttamente riformulato come richiamo all'articolo 41 del Protocollo n. 11 alla Convenzione medesima, nonché l'esigenza di prevedere anche per l'ipotesi di cui all'emendamento in esame una norma transitoria.

Conviene la Sottocommissione.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo; dopo aver richiamato il contenuto del parere che la Sottocommissione ha reso alla Commissione di merito lo scorso 10 febbraio, propone alla Sottocommissione di ribadire l'osservazione ivi contenuta sull'emendamento 3.0.3, ora da riferirsi all'emendamento 3.0.101 della Commissione, ritenendo che la previsione di un decreto ministeriale che disciplina le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di interventi in materia di prevenzione secondaria dei tumori possa configurare una violazione delle competenze normative regionali inerenti la tutela della salute. Segnala, inoltre, alla Sottocommissione l'emendamento 1.100/1, il cui comma 1, lettera *c*) demanda – a suo avviso impropriamente – all'istituenda Agenzia per la sicurezza alimentare il compito di coordinare l'attività delle Regioni concernente i sistemi di controllo in materia di alimentazione, sul quale propone pertanto di esprimere un parere contrario. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente FALCIER (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo; dopo aver richiamato la recente sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata infondata una questione di legittimità sollevata con riferimento a una normativa statale di analogia portata, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

284^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti 1.103 e 13.101 sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri privi dell'adeguata copertura finanziaria. Inoltre, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, fa presente l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dalle proposte 1.106 (per il quale occorre anche valutare l'opportunità di una riformulazione a tetto di spesa), 1.0.100, 1.0.100/1, 3.0.100, 4.101, 9.0.500, 13.0.500 e x1.0.500. Segnala poi le proposte 1.108, 1.1, 2.9 e 2.106, in quanto identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione alla proposta 1.111, fa presente che la copertura finanziaria riferita all'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 (a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste) appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 468 del 1978; occorre, inoltre, valutare la congruità della copertura finanziaria per la parte relativa al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della citata legge n. 468.

Rileva poi che i subemendamenti x1.0.500/1 e x1.0.500/2 sopprimono ovvero riferiscono ad altro provvedimento la clausola di monitoraggio prevista, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7 della legge n. 468 del 1978, relativamente agli oneri recati dall'emendamento x1.0.500 per i quali la suddetta clausola appare invece necessaria. Circa le proposte 3.105, 3.13 e 3.106, ritiene necessario valutare se possono derivare effetti finanziari dalla previsione di mettere a disposizione per altre missioni internazionali il personale civile e militare attualmente impegnato nell'operazione internazionale *Enduring Freedom* e nelle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, tenuto anche conto che il comma 2 dell'articolo 3 del testo proroga la durata delle suddette missioni al 30 giugno 2004.

Non riscontra, infine, osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti nonché sui subemendamenti 9.0.500/1 e 13.0.500/1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole all'emendamento 1.0.100, a condizione che lo stesso venga integrato con la precisazione che la concessione delle borse di studio è effettuata nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998, al fine di evitare dubbi sull'insorgenza di maggiori oneri. Esprime, invece, avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.2, 2.9, 2.106 (in quanto lascerebbero le rispettive norme prive di copertura finanziaria), 1.103, 1.106, 1.108, 1.1, 1.111, 3.0.100, 4.101 (poiché comportano una maggiore spesa non quantificata e per la quale non vengono forniti idonei mezzi di copertura), 13.101, 1.0.100/1 (in quanto sul fondo globale ivi richiamato non esiste accantonamento adatto allo scopo) e x1.0.500/2 (in quanto la clausola di salvaguardia introdotta dalla suddetta proposta nel decreto-legge n. 337 del 2003 è già presente nello stesso provvedimento).

Per quanto concerne gli emendamenti 9.0.500, 13.0.500, 9.0.500/1, 13.0.500/1 e x1.0.500/1, si riserva di fornire chiarimenti nel corso della successiva seduta, mentre si rimette alla Sottocommissione sui restanti emendamenti.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento x1.0.500.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Sottocommissione debba confermare il parere contrario già espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.108, 1.1, 2.9 e 2.106. Propone, poi, di esprimere avviso contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.103 e 13.101, in quanto manifestamente onerose e prive di idonea copertura finanziaria, nonché sulle altre 1.106, 3.0.100, 4.101 e 1.111, poiché i relativi oneri non sono quantificati, ovvero non sussiste un'adeguata copertura finanziaria.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.100, ritiene che su di esso dovrebbe essere reso un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione proposta dal Governo. Propone inoltre di

rendere avviso favorevole sulle rimanenti proposte, tra le quali evidenzia, in particolare, il subemendamento 1.0.100/1 e l'emendamento x1.0.500, in quanto i rispettivi effetti finanziari appaiono circoscritti agli oneri ivi quantificati, per i quali sono previste coperture di tipo congruo. Analogamente esprime avviso favorevole sull'emendamento 1.100, precisando che la soppressione della norma e la corrispondente riduzione della copertura finanziaria, ivi previste, attengono a valutazioni di merito che non rientrano tra i profili di competenza della Commissione. Ritiene, infine, opportuno rinviare l'esame delle proposte 9.0.500, 13.0.500, 3.105, 3.13 e 3.106, nonché dei subemendamenti x1.0.500/1, x1.0.500/2, 9.0.500/1 e 13.0.500/1, in quanto appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 9.0.500, 13.0.500, x1.0.500/1, x1.0.500/2, 3.105, 3.13, 3.106, 9.0.500/1 e 13.0.500/1, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.103, 13.101, 1.106, 3.0.100, 4.101, 1.108, 1.1, 2.9, 2.106 e 1.111, e parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.100, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vi siano aggiunte, in fine, le parole: «nei limiti delle risorse ivi previste.».

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando che gli emendamenti 1.10, 1.20 e 2.10 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva altresì che sulla proposta 1.100 la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale. Di tenore analogo appare la proposta 1.100/1, che sembra recare oneri non quantificati né coperti.

Osserva, inoltre, che la proposta 1.101 (testo 2) sembra disporre una deroga alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato e sul divieto di utilizzare per la copertura delle stesse le ordinarie risorse di bilancio, di cui all'articolo 3, comma 68, della legge n. 350 del 2003.

In relazione agli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101, segnala che la Commissione ha già reso alla Commissione di merito parere di nulla osta, ai sensi della suddetta norma costituzionale, nei limiti delle risorse disponibili sull'accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente relativo al Ministero della salute che è pari a euro 50.247.060 per l'anno 2004. Analoghe osservazioni sembrano valere per la proposta 3.0.104 (testo 2), in relazione alla copertura degli oneri relativi all'anno 2004; ritiene poi che occorre valutare l'opportunità di precisare se il riferimento posto dal comma 2 all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 includa anche il comma 5-*bis* dell'articolo 15-*septies* citato, che determinerebbe l'assunzione a carico dello Stato di spese correlate allo svolgimento di servizi in regime privatistico.

Richiama, altresì, la necessità di valutare se le tariffe di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 174 del 2000 siano compatibili con le finalità di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990, cui sono destinate ai sensi delle proposte 3.0.102 (comma 1, lettera *c*) e 3.0.103. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni del relatore, ritiene che si possa senz'altro esprimere parere non ostativo sulle proposte 1.10, 1.20 e 2.10, in quanto recepiscono le condizioni già poste dalla Commissione sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.100, 1.100/1 e 1.101 (testo 2), in quanto manifestamente onerosi e privi di adeguate forme di copertura. Esprime, inoltre, avviso favorevole sui rimanenti emendamenti, ad eccezione del 3.0.100, 3.0.101, 3.0.104 (testo 2), 3.0.102 e 3.0.103, per i quali propone di rinviare l'esame in quanto appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al Presidente.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 3.0.100, 3.0.101, 3.0.104 (testo 2), 3.0.102 e 3.0.103, rileva che le proposte 1.10, 1.20 e 2.10 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento ed esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi della suddetta

norma costituzionale, sugli emendamenti, 1.100, 1.100/1 e 1.101 (testo 2) nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Il relatore FERRARA (FI) illustra per quanto di competenza gli emendamenti 1.1, 2.0.1, 3.2, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2 e 4.3 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che l'emendamento 2.0.1 (che prevede la costituzione di distaccamenti volontari di vigili del fuoco nei comuni non presidiati da quelli permanenti) sembra suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, in relazione alle strutture e alle dotazioni di attrezzature e materiali che si rendessero necessari per la costituzione dei suddetti distaccamenti.

Ritiene, poi, necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 3.0.1, che introduce gli ulteriori brevetti di pilota di aereo e di specialista aereo tra i titoli che danno accesso alle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora ciò determini la necessità di istituire corsi per il conseguimento dei suddetti titoli (come previsto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) ovvero l'attribuzione di nuove qualifiche al personale, cui siano collegate eventuali indennità di tipo particolare. Rileva, altresì, che il comma 1 dell'emendamento 3.0.2 potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, in quanto prevede il bando di nuovi concorsi per il reclutamento di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in violazione del divieto di assunzioni del pubblico impiego di cui al comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). Al riguardo, richiama comunque la necessità di valutare se i suddetti concorsi possano rientrare nella deroga disposta dal successivo comma 54 dello stesso articolo 3, nei limiti di spesa ivi indicati, prevedendo in tal caso un'idonea riformulazione dell'emendamento in esame. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i necessari chiarimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(993) PASTORE ed altri – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana
(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha invitato il Governo a fornire ulteriori elementi di chiarimento, debitamente verificati, in merito agli effetti finanziari recati dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Stante l'urgenza di acquisire i suddetti chiarimenti, al fine di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo a provvedere nel più breve tempo possibile.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si impegna a rappresentare ai competenti uffici la necessità di fornire alla Commissione le notizie richieste in tempi rapidi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(1977) EUFEMI ed altri – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la Commissione ha più volte sollecitato il Governo a produrre la relazione tecnica al provvedimento in esame, richiesta già da tempo. Sottolinea l'esigenza di acquisire tale documento, al fine di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, invitando il Governo a provvedere con urgenza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la volontà del Governo di aderire alla richiesta della Commissione, sollecitando gli uffici preposti a fornire la suddetta relazione tecnica nel più breve tempo possibile.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quando di competenza, la necessità di valutare se dal sud-

detto provvedimento possono derivare nuovi o maggiori oneri connessi all'istituzione di uno o più consolati a Cuba (in relazione all'acquisto o alla costruzione di edifici, al trasferimento di personale ed altre spese organizzative), tenuto conto che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 si riferisce esclusivamente agli oneri legati alla partecipazione italiana alla riunioni della commissione mista prevista dall'articolo 76 della Convenzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare nelle successive sedute alle osservazioni del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dell'emendamento 3.0.5)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Il relatore FERRARA (FI), richiamando le osservazioni espresse nel corso delle precedenti sedute sugli emendamenti in titolo, già illustrati, segnala, per quanto di competenza, che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri le proposte 3.0.3 (in quanto deroga alle ordinarie procedure di assunzione del pubblico impiego di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come richiamate dall'articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004)), 3.0.4, 3.0.6 (che dispongono l'inquadramento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dai Comuni) e 3.0.5 (per il quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri, tenuto conto altresì che non sussistono risorse per l'anno 2004 nei richiamati stanziamenti, peraltro riferiti al bilancio triennale 2003-2005).

Al fine di accertare la congruità della copertura ivi prevista, rileva poi che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata degli oneri derivanti dall'emendamento 1.0.1, che deroga alle ordinarie norme per la determinazione degli organici del personale scolastico (di cui al comma 3-bis del già citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997). Appare inoltre necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.8, 1.5, 1.10, 1.6, 1.9, 2.0.3 (limitatamente al comma 3) (che ripristinano l'aggiornamento annuale anziché biennale delle graduatorie permanenti, in relazione ad un eventuale aggravio delle connesse procedure amministrative), 2.45, 2.43, 2.48 (che istituiscono ulteriori corsi speciali rispettivamente presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, i conservatori e le università) e

3.0.1 (qualora la riapertura dei termini dei concorsi ivi indicati comporti un aggravio delle procedure amministrative).

Con riferimento al parere reso sul testo, circa la congruità della copertura derivante dalle quote di iscrizione ai corsi speciali in rapporto agli oneri connessi ai corsi medesimi, rileva poi l'esigenza di valutare gli effetti finanziari netti delle seguenti proposte, che modificano la platea dei corsisti, tenuto conto che, all'aumento o alla riduzione del numero dei potenziali corsisti, potrebbe conseguire una variazione di segno corrispondente sia nell'ammontare degli oneri che in quello delle risorse derivanti dalle iscrizioni: 2.30, 2.32, 2.31 (che riducono le categorie dei corsisti, istituendo però corsi di durata biennale anziché solo annuale come nel testo), 2.3, 2.19, 2.35, 2.34, 2.33, 2.15, 2.16, 2.46, 2.47 (che riducono la platea dei corsisti), 2.38, 2.4, 2.10, 2.13, 2.7, 2.8, 2.18, 2.9, 2.41, 2.20, 2.5, 2.14, 2.29, 2.6, 2.23, 2.37, 2.39, 2.24 (che ampliano la platea dei corsisti). Ritiene, inoltre, necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 2.2, 2.1 e 3.0.7. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole agli emendamenti 2.2 e 2.1, a condizione che in essi sia espressamente indicata l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Sottolinea, infatti, che l'istituzione della graduatoria aggiuntiva ivi prevista, nella quale iscrivere i docenti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento nei posti di sostegno, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame e titoli, potrebbe comportare maggiori oneri connessi alle prestazioni aggiuntive che verrebbero a gravare sugli uffici istituzionalmente preposti a tale attività. Esprime, invece, avviso contrario all'emendamento 3.0.7, in quanto tale proposta consente, con effetto retroattivo, provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo che potrebbero non essere legittimi.

Si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 3.0.3, osservando che la deroga ivi prevista al regime autorizzatorio stabilito, in materia di assunzione del personale della scuola, dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, non consente di effettuare preventivamente il controllo della spesa del personale, finalizzato ad evitare situazioni di esubero che in passato si sono verificate. Analogamente, esprime avviso contrario sulle proposte 3.0.4 e 3.0.6, che recano oneri aggiuntivi in quanto, in corrispondenza del passaggio del personale comunale in ruoli statali, non prevedono il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Peraltro, le suddette risorse potrebbero risultare inferiori agli effettivi oneri da sostenere, trattandosi del passaggio, nei ruoli statali dei docenti, di personale che «presta servizio per le scuole elementari statali», per il quale gli emendamenti non precisano se si tratta di personale insegnante.

Relativamente all'emendamento 3.0.5, evidenzia l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, al fine di valutarne gli effetti finanziari. Esprime, poi, avviso contrario sull'emendamento 1.0.1, in quanto può recare oneri aggiuntivi (connessi al verificarsi di eventuali situazioni di esubero), posto che il processo di razionalizzazione del personale docente ed ATA – avviato ai sensi degli articoli 22 e 35 delle leggi finanziarie, rispettivamente, n. 448 del 2001 e n. 289 del 2002 – si completerà nell'anno scolastico 2005-2006. Inoltre, precisa che gli oneri recati dall'emendamento necessitano di quantificazione per valutare la congruità della copertura finanziaria. Esprime, parimenti, avviso contrario sugli emendamenti 2.45, 2.43 e 2.48, in quanto l'istituzione degli ulteriori corsi speciali presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, i conservatori e le università reca oneri aggiuntivi privi della necessaria copertura finanziaria, non essendo ricompresi tra i corsi menzionati al comma 5 dell'articolo 2.

Con riferimento alla proposta 3.0.1 esprime avviso contrario, osservando che la riapertura dei termini del bando di concorso per dirigenti scolastici, riservata ai presidi incaricati, comporta oneri aggiuntivi connessi all'espletamento delle procedure concorsuali. Formula, inoltre, avviso contrario anche sull'emendamento 2.30 in quanto suscettibile di recare oneri privi di copertura finanziaria, posto che la norma di copertura prevista dall'articolo 2, comma 5, fa riferimento ai corsi di cui al comma 1 ovvero non ricomprende il comma 1-bis.

Si rimette, poi, alla valutazione della Commissione sugli emendamenti 1.8, 1.5, 1.10, 1.6, 2.0.3 (limitatamente al comma 3) e 1.9, osservando che dagli stessi non deriva un aggravio delle procedure amministrative, nonché sugli emendamenti 2.32, 2.31, 2.3, 2.19, 2.35, 2.34, 2.33, 2.15, 2.16, 2.46, 2.47, 2.38, 2.4, 2.10, 2.13, 2.7, 2.8, 2.18, 2.9, 2.41, 2.20, 2.5, 2.14, 2.29, 2.6, 2.23, 2.37, 2.39 e 2.24, sottolineando che non ritiene che le modifiche ivi previste alla durata dei corsi ed alla platea dei corsisti possano determinare effetti finanziari, considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame i corsi sono finanziati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

Al riguardo, anche in relazione alle osservazioni già formulate sul testo in merito alla congruità della suddetta forma di copertura finanziaria, ribadisce che trattandosi di corsi speciali (cioè di natura non ordinamentale) le istituzioni interessate dovranno quantificare l'importo delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, qualunque sia il numero di questi ultimi, in misura corrispondente agli oneri da sostenere, non essendo peraltro previsto alcun limite prescrittivo dal predetto articolo 2, comma 5.

Infine, esprime avviso favorevole sui rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare l'esame dell'emendamento 3.0.5, tenuto conto della necessità segnalata dal Governo di acquisire elementi di quantificazione debitamente verificati. Riguardo ai restanti emendamenti, esprime avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 2.45, 2.43, 2.48, 3.0.1, 2.30 e 3.0.7, in quanto appaiono manifestamente onerosi. Ritiene, invece, che la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere non ostativo sugli emendamenti 2.2 e 2.1, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione proposta dal Governo. Relativamente agli emendamenti che modificano la durata dei corsi o la platea dei corsisti, osserva l'opportunità che su tali proposte venga reso parere non ostativo richiamando, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una condizione analoga a quella già prevista per il testo, in relazione alla medesima forma di copertura finanziaria (ossia quella a valere sulle quote pagate dai corsisti). Infine, formula avviso favorevole sui rimanenti emendamenti.

Di conseguenza, propone di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione dell'emendamento 3.0.5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 2.45, 2.43, 2.48, 3.0.1, 2.30 e 3.0.7, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 2.2 e 2.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vi sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.". La Commissione esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 2.32, 2.31, 2.3, 2.19, 2.35, 2.34, 2.33, 2.15, 2.16, 2.38, 2.4, 2.10, 2.13, 2.7, 2.8, 2.18, 2.9, 2.41, 2.20, 2.5, 2.14, 2.29, 2.6, 2.23 e 2.37, a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, di aggiungere, all'articolo 2, comma 2, del testo, in fine, le seguenti parole: ", che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti." e parere di nulla osta sulle proposte 2.46, 2.47, 2.39 e 2.24 a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che all'articolo 2, comma 3, del testo, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati secondo le modalità indicate ai commi 2 e 5 del presente articolo.".

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame dell'emendamento 3.0.5 viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

51^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zanoletti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle linee di sviluppo della difesa europea al termine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare. Audizione di rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'agroindustria: Confindustria-Federalimentare, Confcommercio, Unionalimentari, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato e Confesercenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).

- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo ed altre province dello statuto d'autonomia provinciale (2).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE. – Modifiche alla Parte II, Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d'autonomia provinciale (4).
- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BAI DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- TOMASSINI. – Istituzione della provincia del Seprio (110).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – Modifica dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Trieste (186).
- COZZOLINO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese (206).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO E GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- DE PAOLI. – Istituzione della provincia di Vallecamonica (865).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- IOANNUCCI ed altri. – Istituzione della provincia della Versilia (1333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- FLAMMIA. – Istituzione della provincia di Ufita-Baronia-Calore- Alta Irpinia (1822).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- BOREA. – Istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano (2317).
- MARINI. – Istituzione della provincia di Lamezia Terme (2330).
- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- e della petizione n. 636 ad esso attinente.
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» (n. 333).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle

- infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003. (2552).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (2478).
 - Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali (2667).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).
- BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).

- RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Destinazione della quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 332).
 - Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'Università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 337).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.». (n. 304).
- Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:
 - audizione dei vertici della FIEG – Federazione italiana editori giornali.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38» (n. 325).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *q*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 335).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
 - SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
 - ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
 - MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
 - MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
 - BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'atto:

- Petizione n. 644, per un provvedimento legislativo che disponga la retroattività delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi» (n. 329).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 336).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 2001 concernente il miele in esecuzione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14» (n. 334).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).

- SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne e marittime di tutto il territorio nazionale (1848).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione dell'Associazione Mani Tese.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia e di minori

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Proccaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi (2649).
- BUCCIERO. – Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio (1275).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2461).
- ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2469).
- RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori (1916).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).
- CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (1454).
- SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli (1739).
- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (A.S. 2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14,30

Audizione dell'Amministratore unico e Direttore generale di RAI International.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 8,30

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI
FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI – gestione separata.
 - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL.
 - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Bruxelles nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente.
 - Audizione del senatore Lamberto Dini.
 - Audizione del professor Gaetano Rasi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 14

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

Mercoledì 18 febbraio 2004, ore 15

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, avvocato Antonio Tosi.
